

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;
-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;
-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.4/2018 prot.5765 del 02.07.2018, con il quale il Sindaco:
(omissis)

"VISTO il proprio decreto n.2 del 02.05.2018 con il quale il Sindaco attribuiva a sé stesso la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo con decorrenza dal 01.05.2018 al 30.06.2018;"

(omissis)

RITENUTO di avvalersi della suddetta facoltà attribuendo a sé stesso, in qualità di Sindaco, la responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo fino al 31.12.2018;

(omissis)

decretava:

(omissis)

1)-DI ATTRIBUIRE a sé stesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della Legge n.388/2000 e s.m.i., la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo dando atto che la suddetta attribuzione è dal 01.07.2018 al 31.12.2018;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che allo stato attuale, non sono ancora state effettuate le nuove nomine;

ATTESO:

-che l'art.16 comma 2 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i. dispone:

"(...) L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina (...)";

PREMESSO:

-Che con D.C.C. n.18 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto:

- DI APPROVARE, il "Piano Regolatore dei Cimiteri del Comune di Roccafluvione", redatto dal tecnico incaricato Ing. Mario D'Emidio composta dai seguenti elaborati assunti al protocollo comunale n. 2214 in data 10/04/2012 che, seppur non materialmente allegati al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-Elab. A - Relazione Tecnica Norme Tecniche di Attuazione;

-Elab, A/bis _ Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (elaborato facente parte anche dall' Elab. A - Relazione Tecnica Norme Tecniche di Attuazione);

- DI PRECISARE che con l'approvazione del "Piano Regolatore dei Cimiteri, per quanto concerne l'ampliamento del Cimitero del Capoluogo e rispettiva fascia di rispetto, è stato già aggiornato il Piano Regolatore Generale con la variante adottata con atto deliberativo C.C. n. 56 del 30/12/211, per la quale è in corso l'adozione definitiva a cui farà seguito il parere della Provincia di Ascoli Piceno e la successiva approvazione ai sensi della L.R. 34/92 e s.m.i.;

- DI DARE ATTO che il Regolamento di Polizia Mortuaria entrerà in vigore con il decorso di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, da effettuarsi dopo l'esecutività della presente deliberazione.

-Che detto P.R.G. dei Cimiteri, dispone: per i "Fabbisogni e Previsioni" (lett.C1 delle N.T.A.); per gli "Ampliamenti di cimiteri" (lett.C2 delle N.T.A.); per il "Calcolo fabbisogno loculi nel prossimo ventennio (2012-2032)" (lett.C3 delle N.T.A.)";

-Che per il Cimitero Capoluogo (Marsia), in sintesi testualmente prevede:

"In considerazione delle quantità di loculi e cappelle private già acquistate e non ancora utilizzate, si può prevedere una esigenza per il ventennio 2012-2032 pari a

circa 450 loculi."

(omissis)

-Che l'art.1, comma 1 primo periodo, delle N.T.A. del P.R.G.C., testualmente recita:

"Qualunque opera edilizia da realizzarsi nel cimitero urbano o negli 8 cimiteri rurali deve rispettare quanto previsto in tutti gli elaborati del PRGC."

-Che la Tav.A, del PRGC, riporta le previsioni del "Cimitero Capoluogo (Marsia) ed è costituita dai seguenti elaborati:

-Tav.A/1:Stralcio planimetria aereo fotogrammetrica in scala 1:5000;

Estratto planimetria catastale in scala 1:2000;

-Tav.A/2:Planimetria "Stato di Fatto" e "Stato di progetto";

-Tav.A/3:Elaborato fotografico.

-Che la planimetria "Stato di progetto", come da "Legenda" prevede:

n.3 "blocchi loculi": nn.1-2-3, (a ridosso della recinzione sud-ovest e su aree di ampliamento) da n.12 loculi per n.4 file, per complessivi n.144 loculi;

-n.3 "blocchi loculi":nn.4-5-6, sull'area oggetto di ampliamento (fronte ovest del cimitero) da n.(12+12) loculi per n.4 file, per complessivi n.294 loculi;

-n.1 "blocco ossari"(interposto tra il "blocco loculi" nn.1 e 2 costituito da n.8 ossari disposti su n.4 file, per complessivi n.32 ossari;

-n.27 "mini-cappelline": dal n.31 al n.57 da n.8 loculi cadauna, per complessivi n.216 loculi;

-Che detto PRGC, come sopra riportato, prevede una "puntuale" collocazione delle nuove 27 "mini-cappelline" di cui: 9 (dal n.31 al n.39) da collocarsi a ridosso delle "mini-cappelline" esistenti ed identificate con i nn.22-30;18(dal n.40 al n.57) sull'area oggetto di ampliamento sul fronte nord-ovest del cimitero;

-Che dovendosi prevedere almeno 18 nuove "mini-cappelline" le stesse dovranno rispettare le previsioni del suddetto nuovo P.R.G.Cimiteriale ed in particolare quanto disposto dal sopra richiamato art.1 comma 1 delle NTA del PRG Cimiteriale;

-Che la Tav.A/2:Planimetria "Stato di Fatto" e "Stato di progetto", la "legenda" testualmente prevede:

"Elementi di progetto aggiuntivi"

(omissis)

Mini-Cappelline n.27 x 8 loculi cad.= 216 loculi

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.108 del 29.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.207/2010 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE lo "Studio di fattibilità" inerente il progetto: "Ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari, area sud-est, e di n.18 mini-cappelline angolo ovest", redatto dal Geom. Carlo Trobbiani-Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione, dell'importo complessivo di € 676.500,00 composto dai seguenti elaborati tecnici:

-Relazione illustrativa;

e con il seguente quadro economico:

VALUTAZIONE ECONOMICA:

Valutazione costo loculi €. 1.100,00/cad x n. 144 loculi =€. 158.400,00

Valutazione costo ossari €. 350,00/cad x n. 32 ossari = €. 11.200,00

Valutazione costo mini-cappell.€. 15.000,00/cad x n.18cap.= €. 270.000,00

TOTALE LAVORI a misura €. 439.600,00

(di cui €. 13.188,00 per costi della sicurezza)

Somme a disposizione dell'Amm.ne

(omissis)

SOMMANO €. 236.900,00

TOTALE

€. 676.500,00

05)-DARE ATTO che quanto previsto al precedenti punto 04)potrà essere oggetto di conferma e/o rettifica in sede di progettazione di cui all'art.93 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.163/2006;

06)-PRENDERE ATTO che in conseguenza a quanto sopra, scaturiscono indicativamente, i seguenti prezzi di concessione:

-mini-cappellina da n.8 loculi cadauna € 23.000,00 circa;

-loculi cadauno (di media) € 1.700,00 circa;

-ossari cadauno (di media) € 540,00 circa;

da confermare e/o rivedere, dopo l'approvazione della "progettazione definitiva" di

cui all'art.93 comma 4 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.125(Lavori, servizi e forniture in economia) comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. ed in particolare dall'art.4 co.2 lett.m-bis del d.l.n.70/2011 convertito in L.n.106/2011;

-degli articoli:32(Condizioni e procedure di affidamento diretto di forniture e servizi in economia) comma 1 lett.b) e 63(Aggiornamenti) del "Reg.to per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia", adottato con D.C.C. n.30/2006;

il tutto tenuto conto di quanto precisato dall'AVCP al capitolo 2 "Affidamenti diretti" della determinazione n.8 del 14.12.2011;

08)-DEMANDARE al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio l'avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico del servizio tecnico inerente la progettazione, d.l.l, coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità, accertamento della regolare ecc., nel rispetto di quanto riportato nel precedente punto 07);

09)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.28 del 31.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO della *"Convenzione tra la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Roccafluvione per l'utilizzo congiunto di n.1 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno"* sottoscritta in data 04.12.2015 dalla Segretaria generale facente funzioni di Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, della Provincia di Ascoli Piceno e dal Sindaco del Comune di Roccafluvione, registrata al "Registro atti privati della Provincia di Ascoli Piceno al n.8/SUS del 04.12.2015", ed in particolare degli articoli 1, 2, 3 e 4;

02)-PRENDERE ATTO dell'art.90(*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) commi: 1 lett.a), 4, 6 e 7 del D.Lgs. n.163/200 e s.m.i.;

03)-DARE ATTO:

-che l'art.2 della "convenzione" prevede *"la gestione dell'utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Roccafluvione del dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Provincia di Ascoli Piceno, Ing. Gianluigi Capriotti, Profilo Funzionario Funzionario Tecnico - Cat. giuridica D3 - posizione economica 5, del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie Locali."*, pertanto seppure a tempo parziale, risulta avviato un rapporto d'impiego congiunto, tra questo Comune, la Provincia di Ascoli Piceno e l'ing. Gianluigi Capriotti;

-che il dipendente ing. Gianluigi Capriotti è iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.1074 e pertanto risulta abilitato all'esercizio della libera professione;

04)-PRENDERE ATTO che relativamente a quanto sopra, appaiono soddisfatte le condizioni per conferire all'Ing. Gianluigi Capriotti, dipendente della Provincia di Ascoli Piceno dall'utilizzo congiunto, a tempo parziale, con questo Comune, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché al coord.della sicurezza, direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di *"Ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari, area sud-est, e di n.18 mini-cappelline angolo ovest"*;

05)-POTERSI CONFERIRE all' Ing. Gianluigi Capriotti in qualità di dipendente della Provincia di Ascoli Piceno dall'utilizzo congiunto, a tempo parziale, con questo Comune, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché al coord.della sicurezza, direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dei lavori di *"Ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari, area sud-est, e di n.18 mini-cappelline angolo ovest"*;

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) commi: 7-bis, 7-ter e 7-quater (introdotti dall'art.13-bis della L.n.114/2014);

-degli articoli: 11(Personale partecipante alla ripartizione del fondo)e

12(Ripartizione degli incentivi tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere)del "Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 commi 1 e 2 L.109/94 e s.m.i. (ora art.93 commi 7-bis e 7-ter del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) " adottato con D.C.C. n.12 del 27.03.2003;

07)-POTERSI RICONOSCERE all'Ing.Gianluigi Capriotti, dipendente della Provincia di Ascoli Piceno dall'utilizzo congiunto, a tempo parziale, con questo Comune in forza della "convenzione" di cui al precedente punto 01), quanto previsto dall'art.12(Ripartizione degli incentivi tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere)del "Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.18 commi 1 e 2 L.109/94 e s.m.i. (ora art.93 commi 7-bis e 7-ter del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) " adottato con D.C.C. n.12 del 27.03.2003;

08)-RIAPPROVARE, con le modifiche al quadro economico, relativo alle somme a disposizione dell'Amm.ne, lo "Studio di fattibilità", redatto dal Geom.Carlo Trobbiani <Responsabile del servizio OO.PP. e Patrimonio> ed approvato con D.G.C. n.108/2015, come di seguito riportato

VALUTAZIONE ECONOMICA:

Valutazione costo loculi €. 1.100,00/cad x n. 144 loculi =€. 158.400,00

Valutazione costo ossari €. 350,00/cad x n. 32 ossari = €. 11.200,00

Valutazione costo mini-cappell.€. 15.000,00/cad x n.18cap.= €. 270.000,00

TOTALE LAVORI a misura €. **439.600,00**

(di cui €. 13.188,00 per costi della sicurezza)

Somme a disposizione dell'Amm.ne

(artt. 16 e 178 D.P.R. n. 207/2010):

(omissis)

SOMMANO €. **236.900,00**

TOTALE €. **676.500,00**

09)-CONFERMARE, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto stabilito con D.G.C. n.108 del 29.09.2015;

10)-DEMANDARE al Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di dare attuazione alla presente deliberazione, dando opportuna comunicazione alla Segretaria generale facente funzioni di Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, della Provincia di Ascoli Piceno, di quanto disposto con la presente deliberazione; (omissis)

TENUTO CONTO:

-che con nota, del Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, prot.2602 del 07.04.2016, veniva comunicato al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale della Provincia di Ascoli Piceno, quanto disposto con la sopracitata D.G.C. n.28/2016;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.53 del 16.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che lo "Studio di fattibilità", approvato con D.G.C. n.28 del 31.03.2016, prevede per la realizzazione di n.144 nuovi loculi, n.32 ossari e 18 mini-cappelline, un ampliamento di circa 2.630,00 mq, con conseguente previsione di € 31.560,00 per "Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi";
-che in conseguenza a quanto sopra, l' "indennità di esproprio" prevista, assomma ad € 12,00 (euro dodici/00) al metro quadrato;

02)-DARE ATTO:

-che le aree di cui trattasi, interessate all'esproprio, risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

-Zona cimiteriale, di cui all'art.22/bis delle N.T.A. del P.R.G. e successive varianti, come in premessa richiamate, che testualmente dispone:

"In questa zona sono consentiti l'ampliamento e la costruzioni di edifici cimiteriali ed opere connesse, nonché la costruzione di "tombe ed edicole funerarie secondo le disposizioni indicate dal D.P.R. 10.09.1990, n.285, circolare n.24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità e dal Regolamento Edilizio;

-che, in conseguenza a quanto sopra, su dette aree è posto il "vincolo preordinato all'esproprio", oltre che in forza di legge (cfr.art.338 del T.U. leggi sanitarie di cui al R.D.n.1265 del 1934) anche in maniera puntuale e specifica dallo strumento urbanistico;

03)-PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 03.05.2016, acclarata al protocollo comunale al n.3645 del 04.05.2016, con la quale, i signori De Luca Adamo e De Carolis Domenica, nel comunicare:

"-Che è nella volontà degli scriventi addivenire ad un accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio degli immobili di loro proprietà necessari all'ampliamento del Cimitero di Marsia, come determinata nel sopra richiamato "Studio di fattibilità";

(omissis)

"Propongono quanto di seguito stabilito:

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

-che con nota in data 03.05.2016, acclarata al protocollo comunale al n.3645 del 04.05.2016, con la quale, i signori Casciaroli Rosina, Piermarini Antonella, Piermarini Penelope, Piermarini Sante e Piermarini Simona, nel comunicare:

"-Che è nella volontà degli scriventi addivenire ad un accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità di esproprio degli immobili di loro proprietà necessari all'ampliamento del Cimitero di Marsia, come determinata nel sopra richiamato "Studio di fattibilità";

(omissis)

"Propongono quanto di seguito stabilito:

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 8, comma 1 lett.a); 9, comma 1 lett.a) e 12, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.327/2001 e s.m.i.;

06)-PRENDERE ATTO:

-come in narrativa riportato, che le aree di cui trattasi, interessate all'esproprio, risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

-Zona cimiteriale, di cui all'art.22/bis delle N.T.A. del P.R.G. e successive varianti, come in premessa richiamate, che testualmente dispone:

"In questa zona sono consentiti l'ampliamento e la costruzioni di edifici cimiteriali ed opere connesse, nonché la costruzione di "tombe ed edicole funerarie secondo le disposizioni indicate dal D.P.R. 10.09.1990, n.285, circolare n.24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità e dal Regolamento Edilizio;

-che, in conseguenza a quanto sopra, su dette aree è posto il "vincolo preordinato all'esproprio", oltre che in forza di legge (cfr.art.338 del T.U. leggi sanitarie di cui al R.D.n.1265 del 1934) anche in maniera puntuale e specifica dallo strumento urbanistico;

07)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:45, commi 1 e 3 del "Capo IX - La cessione volontaria";20 commi 5, 6, 7, 8 e 9; 26 comma 1-bis; del D.Lgs. n.327/2001 e s.m.i.,

08)-PRENDERE ATTO:

-che i suddetti, hanno formalmente "condiviso la determinazione della indennità di espropriazione (cfr. art.2 accordo amichevole)e (...) dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene (cfr. art.4 accordo amichevole) (...) di ritenere il Comune espropriante estraneo a qualsiasi rapporto intercorso tra essa cedenti ed eventuali terze persone e conseguentemente indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi essa ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi. (cfr. art.5 accordo amichevole)

-che i suddetti, altresì, hanno dichiarato:

-di impegnarsi a stipulare l'atto di cessione volontaria, di cui all'art.45 comma 1 del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., delle aree (...) da individuarsi, (...) a seguito di frazionamento debitamente approvato e necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica indicata in premessa; (cfr. art.2 accordo amichevole)

-di impegnarsi a trasferire il possesso delle aree oggetto di cessione entro il termine che verrà indicato dal Comune in ragione delle esigenze di realizzazione dell'opera e delle attività preordinate alla stessa, ai sensi dell'art. 20, comma 6 D.P.R. 08.06.2001, n.327 e s.m.i.; (cfr. art.2 accordo amichevole)

-che l'art.3 dell' "accordo amichevole", testualmente prevede:

"Il Comune di Roccafluvione, a fronte della cessione volontaria delle aree sopraindicate dovrà impegnarsi a corrispondere alla proprietà, al momento del perfezionamento dell'atto di cessione volontaria: l'indennità di esproprio, come sopra accettata, comprensiva, di occupazione temporanea e di ogni altra pretesa di carattere indennitario."

09)-PRENDERE ATTO dell'art.34 del D.Lgs. n.327/2001 e s.m.i.;

10)-PRENDERE ATTO che i "soggetti", di cui agli "accordi amichevoli" dei punti 03) e 04) del presente atto, testualmente dichiarano:
"di essere proprietari, per le quote a fianco di ciascuno indicate, dell'immobile come sopra identificato è oggetto di esproprio (...), da individuarsi compiutamente a seguito di frazionamento" (omissis) (cfr. art.2 accordo amichevole);

11)-POTERSI PROCEDERE alla corresponsione di un primo acconto, pari al 50% dell'indennità accettata, per poi proseguire nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 del più volte citato D.Lgs. n.327/2001 e s.m.i.;

12)-PRENDERE ATTO dell'art.35(Regime fiscale) del D.Lgs. n.327/2001 e s.m.i., che testualmente dispone:

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.";

13)-DEMANDARE, i servizi interessati di dare attuazione al presente atto;
(omissis)

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.49 del 26.07.2016, in attuazione al punto 11) del dispositivo della citata D.G.C. n. 53/2016, veniva disposto:
(omissis)

05)-DARE ATTO che in applicazione del punto 11) del dispositivo della suddetta D.G.C. n.53/2016, il primo acconto da corrispondere ai sigg.ri De Luca Adamo e De Carolis Domenica, assomma a: mq.2.150,00 x € 12,00 = € 25.800,00 x 50% = € 12.900,00, di cui € 6.450,00 al sig. De Luca Adamo (proprietario per ½) ed € 6.450,00 alla sig.ra De Carolis Domenica (proprietario per ½);

06)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa, di un primo acconto dell'indennità accettata, a favore di:

- a)-DE LUCA ADAMO, nato a Roccafluvione (AP) il 29.09.1960 e residente a Roccafluvione (AP), Via Focarine, n. 2 -c.f. DLCDMA60E16H390E, proprietario, per 1/2, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particella n.1587, superficie di mq.16.700, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 2.150,00, per un importo di € 6.450,00;
- b)-DE CAROLIS DOMENICA, nata ad Acquasanta Terme (AP) il 16.05.1960 e residente a Roccafluvione (AP), Via Focarine, n. 2 -c.f. DCRDNC60P69A044X, proprietario, per 1/2, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particella n.1587, superficie di mq.16.700, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 2.150,00, per un importo di € 6.450,00;

previa comunicazione delle coordinate bancarie per i relativi pagamenti;
(omissis)

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.50 del 26.07.2016, in attuazione al punto 11) del dispositivo della citata D.G.C. n. 53/2016, veniva disposto:
(omissis)

05)-DARE ATTO che in applicazione del punto 11) del dispositivo della suddetta D.G.C. n.53/2016, il primo acconto da corrispondere ai sigg.ri Casciaroli Rosina; Piermarini Antonella; Piermarini Penelope; Piermarini Sante e Piermarini Simona, assomma a: mq. 420,00 x € 12,00 = € 5.040,00 x 50% = € 2.520,00, di cui:
-€ 840,00 alla sig.ra Casciaroli Rosina (proprietario per 2/6);

-€ 420,00 alla sig.ra Piermarini Antonella (proprietario per 1/6);
 -€ 420,00 alla sig.ra Piermarini Penelope (proprietario per 1/6);
 -€ 420,00 alla sig.ra Piermarini Sante (proprietario per 1/6);
 -€ 420,00 alla sig.ra Piermarini Simona (proprietario per 1/6);
 06)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amministrativa, di un primo acconto dell'indennità accettata, a favore di:
 a)-CASCIAROLI ROSINA, nata a Roccafluvione (AP) il 19.11.1939 e residente a Ascoli Piceno, Via delle Ginestre, n. 1 -c.f. CSCRSN39S59H390S, proprietario, per 2/6, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particelle: n.198, superficie di mq.1.320; n.1386, superficie di mq. 180, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 420, per un importo di € 840,00;
 b)-PIERMARINI ANTONELLA, nata ad Ascoli Piceno il 18.03.1969 e residente a Ascoli Piceno, Viale della Repubblica, n. 25 -c.f. PRMNNL69C58A462Z, proprietario, per 1/6, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particelle: n.198, superficie di mq.1.320; n.1386, superficie di mq. 180, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 420, per un importo di € 420,00;
 c)-PIERMARINI PENELOPE, nata ad Ascoli Piceno il 09.01.1971 e residente a Ascoli Piceno, Via delle Petunie, n. 1a -c.f. PRMPLP71A49A462G, proprietario, per 1/6, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particelle: n.198, superficie di mq.1.320; n.1386, superficie di mq. 180, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 420, per un importo di € 420,00;
 d)-PIERMARINI SANTE, nato ad Ascoli Piceno il 30.07.1966 e residente a Ascoli Piceno, Via Largo dei Tigli, n. 2 -c.f. PRMSTN66666L30A4620, proprietario, per 1/6, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particelle: n.198, superficie di mq.1.320; n.1386, superficie di mq. 180, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 420, per un importo di € 420,00;
 e)-PIERMARINI SIMONA, nata ad Ascoli Piceno il 21.09.1973 e residente a Ascoli Piceno, Via degli Iris, n. 3 -c.f. PRMSMN73P61A462G, proprietario, per 1/6, dei seguenti immobili censiti al C.T. del Comune di Roccafluvione al: Foglio n.22, Particelle: n.198, superficie di mq.1.320; n.1386, superficie di mq. 180, oggetto di esproprio per una superficie complessiva di circa mq. 420, per un importo di € 420,00;
 previa comunicazione delle coordinate bancarie per i relativi pagamenti;
 (omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.78 del 28.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO che con nota in data 21.0.2016, acclarata al protocollo comunale al n.4832 del 22.06.2016, l'ing. Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione di questo Comune, giusta "Convenzione tra la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Roccafluvione per l'utilizzo congiunto di n.1 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno" sottoscritta in data 04.12.2015 dalla Segretaria generale facente funzioni di Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, della Provincia di Ascoli Piceno e dal Sindaco del Comune di Roccafluvione, registrata al "Registro atti privati della Provincia di Ascoli Piceno al n.8/SUS del 04.12.2015", rimetteva il "progetto preliminare" dei "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e di n.18 mini-cappelline angolo ovest", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA.....€ 516.622,14
 (Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)

A1)-IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€ 15.978,00
 (art.1 comma 1 lett.a.2) D.P.R.n.207/2010)

A2)-SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE.....€ 0,00
 (art. 82 co. 3-bis D.Lgs n. 163/2006, abrogate dal'art.217
 Del D.Lgs. n.50/2016)

TOTALE LAVORI...€ 532.600,14

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
(artt. 16 e 178 D.P.R. n. 207/2010):
(omissis)

SOMMANO € 143.900,01

TOTALE € 676.500,15

04)-DARE ATTO:

-che detti lavori verranno effettuati tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e minicapelline;
-che l'"autofinanziamento" per € 676.500,00 è iscritto a bilancio al Tit.1-Codice 12.09-2.02.01.09.015-Cap.27340-Denominato: Lavori di ampliamento civico cimitero capoluogo);

05)-DARE ATTO:

-che allo stato, a seguito della nota prot.1159 del 15.02.2016 con la quale si informavano i cittadini sul progetto di cui trattasi e sulle modalità di prenotazione e pagamento, risultano prenotazioni per n.9 mini-cappelline e n.112 loculi, per un'importo finale di circa € 207.000,00, per le mini-cappelline (€ 23.000,00 x 9) ed € 190.400,00, per i loculi (€ 1.700,00 x 112) e quindi per un complessivo importo di € 397.400,00;

06)-DARE ATTO:

-che allo stato, non appare probabile la richiesta di concessione di ulteriori mini-cappelline;
-che comunque, risulta necessario e opportuna la realizzazione dei previsti n.144 loculi e 32 ossari;
-che in conseguenza a quanto sopra risulta necessario ridurre la previsione delle mini-cappelline da 18 a 9;

07)-PRENDERE ATTO:

-del "Piano Regolatore Generale dei Cimiteri" approvato con D.C.C. n.18 del 29.06.2012;
-in particolare della "TAV.A/2" MARSIA (CAPOLUOGO)" - "STATO DI PROGETTO" ed in particolare le "Mini-capelline stato di progetto";

08)-PRENDERE ATTO:

-che il "progetto preliminare" in argomento, prevede la realizzazione di n.18 Mini-cappelline di cui al n.40 sino al n.57;
-che il suddetto "Piano Regolatore", prevede altresì Mini-cappelline di cui al n.31 sino al n.39 poste a ridosso di quelle esistenti ed individuate ai numeri da 22, fino a 31;

09)-DARE ATTO che detta riduzione di mini-cappelline, comporta la necessità tecnica e funzionale di prevedere la realizzazione di quelle individuate ai numeri da 31 a 39 come sopra descritte e di conseguenza, doversi rivedere il "progetto preliminare" in argomento sulla base di quanto sopra riportato;

10)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di dare attuazione al presente atto e far aggiornare il "progetto preliminare" di cui trattasi sulla base di quanto disposto ai precedenti punti;
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che in applicazione del punto 10) del dispositivo della succitata delibera, con nota prot.6404 del 23.08.2016, si invitava il progettista, ing.Gianluigi Capriotti "a rivedere il progetto preliminare a seguito D.G.C. n.78 del 28.07.2016";

DATO ATTO:

-che, con D.G.C. n.136 del 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:
(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 29.09.2016, acclarata al protocollo comunale al n.8370 del 04.10.2016, integrata con nota in data 09.11.2016, acclarata al protocollo comunale al n.9901 del 09.11.2016, Gianluigi Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione di questo Comune, giusta "Convenzione tra la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Roccafluvione per l'utilizzo congiunto di n.1 dipendente della Provincia di Ascoli Piceno" sottoscritta in data 04.12.2015 dalla Segreteria generale facente funzioni di Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale, della Provincia di Ascoli Piceno e dal Sindaco del Comune di Roccafluvione, registrata al "Registro atti privati della Provincia di

Ascoli Piceno al n.8/SUS del 04.12.2015", rimetteva il "progetto preliminare" dei "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e di n.09 mini-cappelline anglo ovest", dell'importo di € 497.363,27;

03)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli: 23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), commi 3, 7 e 9; 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;

-degli articoli: 16(Quadri economici); 17(Documenti componenti il progetto preliminare); 18 (Relazione illustrativa del progetto preliminare); 19(Relazione tecnica); 20(Studio di prefattibilità ambientale); 21(Elaborati grafici del progetto preliminare); 22(Calcoli sommario della spesa e quadro economico); 23(Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare); del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

-dell'art. 26 (Verifica preventiva della progettazione), commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016

04)-DARE ATTO che in applicazione a quanto sopra e stante i successivi "livelli di progettazione" di cui all'art.23 commi 7(progetto definitivo) e 8(progetto esecutivo) del D.Lgs. 50/2016, la "verifica (del)la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, sul progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità";

-che, per la fattispecie in argomento, dovendosi succedere ulteriori due livelli di progettazione, il progetto preliminare in argomento, non risulta soggetto ad attività di "verifica";

05)-APPROVARE il progetto preliminare dei "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", composto dai seguenti elaborati: (omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI A MISURA.....€ 388.071,85

(Esclusi oneri per la sicurezza e incidenza del personale)

A1)-IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.€ 12.002,22

(art.1 comma 1 lett.a.2) D.P.R.n.207/2010)

A2)-SPESE RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE.....€ 0,00

(art. 82 co. 3-bis D.Lgs n. 163/2006, abrogate dal'art.217

Del D.Lgs. n.50/2016)

TOTALE LAVORI...€ 400.074,07

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(artt. 16 e 178 D.P.R. n. 207/2010):

(omissis)

SOMMANO.....€ 97.289,20

TOTALE

€ 497.363,27

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.119 del 07.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

02)-PRENDERE ATTO che con nota di questo Comune prot.9257 del 14.11.2017, con la quale, testualmente:

"Considerato:

-che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza (cfr. punto c) è decorso il 03.11.2017;

Rilevato che sono stati acquisiti, dalle seguenti amministrazioni coinvolte:

01)-ASUR marche - Area vasta n.5, con nota prot.76653 del 19.10.2017, acclarata al protocollo comunale al n.8483 del 20.10.2017: "parere favorevole all'intervento edilizio di progetto con prescrizioni: (omissis)

02)-ARPAM-Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, con nota prot.41079 del 10.11.2017, acclarata al protocollo comunale al n.9168 del 10.11.2017, a seguito di nota integrativa di questo Comune prot.8875 del 31.10.2017: "(...) si esprime valutazione favorevole al progetto di ampliamento del civico cimitero di Marsia (Capoluogo) (...) con le seguenti prescrizioni: (omissis)

03)-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot.19044 del 31.10.2017, acclarata al protocollo comunale al n.8929 del 03.11.2017 con la quale: "(...) si ravvisa la necessità di procedere ai sensi del comma 8 dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016, all'attivazione delle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiedendo l'esecuzione di saggi archeologici nell'area delle nuove realizzazioni. A questo scopo si prescrive (...)";

04)-Servizio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Roccafluvione con nota prot.8950 del 03.11.2017, con la quale: "si esprime parere favorevole, in considerazione che l'intervento ricade nella zona cimiteriale del vigente PRG e nelle previsioni del vigente Piano Regolatore dei Cimiteri (...)";

Ritenuto:

-che le condizioni e prescrizioni come sopra indicate dalla Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso possono essere accolte, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

-che le stesse dovranno essere recepite dal progettista, e tenute in debito conto nella redazione della progettazione esecutiva;

Considerato:

-che le seguenti amministrazioni coinvolte **non hanno fatto pervenire**, entro il termine perentorio (cfr. punto c) le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza:

01)-ENEL Distribuzione S.p.A. - Zona di Ascoli Piceno;

Ritenuto:

che per quanto sopra considerato, risulta applicabile quanto disposto al punto d) della nota di indizione della conferenza, prot. prot.8272 del 14.10.2017, la quale prevede:

"d)-ai sensi dell'art.14-bis comma 4 della legge n.241/1990, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al precedente punto c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art.14-bis Legge n.241/1990 e s.m.i., equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;"

Visto:

-l'art.27(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-gli articoli: 14(Conferenza dei servizi) comma 2 e 14-bis (Conferenza semplificata) della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente"

Veniva disposta la:

"DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, comma 2, legge n.241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente."

(omissis)

03)-PRENDERE ATTO:

-che con nota prot.20935 DEL 28.11.2017, acclarato al protocollo comunale al n.9762 del 28.11.2017, il Ministero del Beni e della Attività culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche -, "ESPRIMEVA, ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.i., parere favorevole in relazione all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi nel suo complesso, limitatamente alla sua compatibilità con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico in quanto le opere progettate, per tipologia, forma e dimensione garantiscono la salvaguardia dei valori codificati dal provvedimento di tutela sopra richiamato."

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.32 del 17.11.2017, veniva disposto di assumere impegno di spesa di € 2.150,00 oltre IVA 22% per "indagine archeologica di cui all'art.25 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.", come da richiesta Soprintendenza Archeologica in sede di conferenza dei servizi, da trasmettere prima dell'approvazione del "progetto esecutivo";

b)-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.33 del 17.11.2017, veniva disposto di assumere impegno di spesa di € 600,00 oltre IVA 22% per la "caratterizzazione delle terre da scavo", come da richiesta ARPAM prot.41079 del 10.11.2017, da trasmettere prima dell'approvazione del "progetto esecutivo";

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 4 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 2, 3, 6 e 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n.1 (...) recanti <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria> ;
-del sub-paragrafo 5.1.3, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016;

06)-PRENDERE ATTO -che con verbale prot.9774 del 28.11.2017, veniva disposta la "Verifica preventiva del progetto definitivo" di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, ing. arch. Gianluigi Capriotti:

" Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati, fermo restando le eventuali e necessarie integrazioni in sede di "progettazione esecutiva" e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: DICHIARA Verificato il "progetto definitivo" inerente i -"LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST".

07)-PRENDERE ATTO degli articoli 16, 24 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

08)-APPROVARE il "progetto definitivo" dei "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura.....€ 400.074,07
di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso.....€ 12.002,22
(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera.....€ 140.025,92
(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

(omissis)

SOMMANO....€ 97.289,20

TOTALE € 497.363,27

09)-SUBORDINARE l'approvazione del "progetto esecutivo" agli adempimenti di cui al punto 4) del presente dispositivo;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.10 del 02.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO:

-Che con nota prot.800 del 28.01.2018, il progettista ing. Gianluigi Capriotti, rimetteva il "progetto esecutivo" dei lavori di "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST", dell'importo complessivo di € 507.159,37;

02)-PRENDERE ATTO che in applicazione del punto 09)della D.G.C. n.119 del 07.12.2017, con nota prot.927 del 30.01.2017, veniva trasmesso all'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno, il "Rapporto prova di caratterizzazione parametri chimico fisici" interessanti il terreno su cui realizzare i lavori in argomento;

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione)del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Titolo VII (Verifica e validazione della progettazione), sub-paragrafo 1.3 delle "Linee Guida n.1 (...) recanti <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell'

11.10.2017;

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con verbale prot.3499 del 04.05.2017, veniva disposta la **"Verifica preventiva del progetto esecutivo"** di cui trattasi, con il quale, il R.U.P. Geom. Carlo Trobbiani, in contraddittorio con il progettista, ing. Gianluigi Capriotti:

"Effettuata la verifica di rispondenza sugli aspetti come sopra riportati e "proporzionalmente" alla natura e complessità dell'opera di cui trattasi: **DICHIARA Verificato il "progetto esecutivo" inerente i "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST"**."

b)-che con nota prot.1044 del 02.02.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani rimetteva il **"rapporto conclusivo"**, con il quale veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot.9774 del 28.11.2017, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Gianluigi Capriotti, la "Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-)-che con verbale prot.975 del 31.01.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Gianluigi Capriotti, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

03)-che il progettista, ing. Gianluigi Capriotti, ha debitamente sottoscritto i sopra riportati "verbali", senza formulare alcuna controdeduzione;

04)-che il Direttore dei Lavori, ing. Gianluigi Capriotti, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 800 del 28.01.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST":

a) 1' accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti

dagli elaborati progettuali;

b) 1' assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.";

c)-che con nota prot.1045 del 02.02.2018, il R.U.P., geom. Carlo Trobbiani, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

"ACCERTA (TO)

01)-che con verbale prot.9774 del 28.11.2017, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Gianluigi Capriotti, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto definitivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che con verbale prot.975 del 31.01.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Gianluigi Capriotti, CON ESITO POSITIVO la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

IN RIFERIMENTO

-al "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.1044 del 02.02.2018, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con cui altresì, veniva "accertato":

"-che il Direttore dei Lavori, ing. Gianluigi Capriotti, con nota acclarata al protocollo comunale al n. 800 del 28.01.2018, rimetteva attestazione, con la quale testualmente:

"Per quanto attiene al progetto esecutivo relativo ai: "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST"

a) 1' accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti

dagli elaborati progettuali;

b) 1' assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.";

Visto:

-l'art.7(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) comma 1 lett.c) del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., che testualmente dispone:

"1.Non si applicano le disposizioni del presente titolo (cfr.titoli abilitativi) per:
(omissis)

c)-opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554." (ora art.26 del D.Lgs. n.50/2016)

Per quanto sopra riportato:

VALIDA(VA)

Il progetto esecutivo inerente i "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST", redatto dall'Ing. Gianluigi Capriotti e trasmesso con nota prot.800 del 28.01.2018."

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

06)-APPROVARE il "progetto esecutivo" dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO DI MARSIA CAPOLUOGO, CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE BLOCCHI LOCULI E OSSARI AREA SUD-EST E DI N.9 MINI-CAPPELLINE ANGOLO OVEST", redatto dall'ing. Gianluigi Capriotti e composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A1)-a misura.....€ 408.979,61

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso.....€ 12.269,39

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera.....€ 143.142,86

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 10% € 40.897,96

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

rimborsi previa fattura € 0,00

3.I.V.A. 10% su 2) € 0,00

4.Rilievi, accertamenti e indagini € 2.750,00

5.I.V.A. 22% su 4) € 605,00

6.Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

7.Imprevisti € 2.626,60

8.Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi (circa 2.630,00 mq) € 31.560,00

9.Accantonamento di cui all'art. 133,
commi 3 e 4, del codice € 3.500,00

10.Spese tecniche per redazione
relazione geologica ecc. € 2.760,00

11.Cnpaia 2% su 10) € 55,20

12.Iva 22% su 10+11 € 619,34

13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113
comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori(€ 408.979,61) € 1.635,92

14.Incentivo per il responsabile del procedimento
di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016
pari al 80% del 2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori
(€408.979,61) € 6.543,67

15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del
D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. € 1.250,00

16.Spese per attività di verifica e validazione
di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 € 0,00

17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi
dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 € 225,00
(Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)

18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
del 03.11.2015 (0,15% di € 408.979,61) € 613,47

19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche € 0,00

20.Spese per accertamenti di laboratorio e
Verifiche tecniche previste dal capitolato
Speciale d'appalto, collaudo tecnico
Amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici € 2.000,00

21.Cnpaia 4% su 20 € 80,00

22.Iva 22% su 20+21 € 457,60

SOMMANO. € 98.179,76

TOTALE

€ 507.159,37

07)-DARE ATTO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 ;

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016;

04)-sisma del giorno 17 gennaio 2017;

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava per centottanta giorni (quindi fino al 21.02.2017) lo stato di emergenza;

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;;

-che l'art.16 sexies, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L.20.06.2017, n.91 convertito in L. 03.08.2017, n.123, testualmente dispone:

"2.In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forti entità, in deroga a quanto previsto dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al rimo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni"

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

08)-DARE ATTO dell'urgente necessità di procedere alla realizzazione di detta opera, stante:

-la necessità di rispondere alle richieste dei cittadini, i quali hanno da oltre un anno provveduto ai versamenti in acconto dei loculi e delle mini-cappelline;

-il fatto dei pochissimi loculi al momento disponibili che non appaiono garantire le eventuali esigenze, tenuto conto delle necessità degli anni precedenti;

-le motivazioni di cui al punto precedente che hanno determinato nuove ed inderogabili priorità rispetto ai programmi pre-terremoto, con enormi disagi per la cittadinanza;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.63(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.79(Fissazioni di termini) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.95(Criteri di aggiudicazioni dell'appalto) comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

10)-PRENDERE ATTO:

-del paragrafo "5.La procedura negoziata per l'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro" e segg. delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016;;

-del sub-paragrafo "4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori" delle "Linee guida n.4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n.1097 del 26.10.2016, ed in particolare del sub-paragrafo "4.1.4", nella parte in cui testualmente riporta:

"La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la

riduzione del suddetto termine, per motivate regioni di urgenza a non meno di cinque giorni."

11)-DARE ATTO:

-che appare necessario ridurre il termine di cui al suddetto sub-paragrafo "4.1.4." per le motivazioni di cui ai punti 07) e 08) del presente dispositivo, ad almeno 10 giorni anziché 15;

12)-DARE ATTO che l'art.63(Usò della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del D.Lgs. n.50/20016 e s.m.i., a differenza degli articoli: 60(Procedura aperta<cf. commi 1 secondo periodo e 3>), 61(Procedura ristretta<cf. commi 2 e 6>) e 62(Procedura competitiva con negoziazione<cf. commi 4 e 5>) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non fissa *"il termine minimo per la ricezione delle offerte"*;

13)-DOVERSI INDICARE, tenuto conto di quanto disposto ai punti 07), 08), in non oltre 20(venti) giorni *"il termine di presentazione dell'offerta"*;

14)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la *"gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)"* non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

15)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:4(Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 e 7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015;

16)-DARE ATTO che relativamente al sopra citato articolo 4 comma 2:

a)-Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

-l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, con Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2018, è stata differita al 28 febbraio 2018, pertanto alla data della presente, lo stesso, non è stato ancora deliberato;

-l'affidamento dovrà essere effettuato, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 13);

b)-nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

-il R.U.P. è il Geom. Carlo Trobbiani, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;

17)-DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e mini-capelline;

18)-IMPUTARE la spesa di € 507.159,37 al Tit.1-Codice 12.09-2.02.01.09.015-Cap.27340-Denominato: Lavori di ampliamento civico cimitero capoluogo).

19)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cf. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) *"il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara"*.

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.5 del 02.02.2018, veniva disposto di:
(omissis)

03)-POTERSI PROCEDERE all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016,n.50 e s.m.i., con le modalità di cui all'art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, tenuto conto altresì del parere formulato dall'ANAC a seguito di un quesito del MIT;

07)-APPROVARE lo schema di "Avviso esplorativo" per *"Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura negoziata, dei <Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e di n.9 mini-cappelline angolo ovest>"* finalizzato alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i., che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

08)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.36 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-in applicazione del sopra citato art.36 comma 7, delle Linee guida n.4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro";

09)-STABILIRE:

-che l' "Avviso esplorativo" di cui al precedente punto 07) venga pubblicato: all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Roccafluvione, nella sezione "amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

-che il termine della ricezione delle istanze di manifestazione di interesse, sia, per le motivazioni di cui ai punti: 07), 08)e 11) del dispositivo della D.G.C. n.10/2018, di 10(dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell' "Avviso esplorativo";

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.6 del 27.02.2018, veniva disposto di:

(omissis)

05)-APPROVARE il "Verbale delle operazioni di sorteggio" in data 22.02.2018, acclarato al protocollo comunale al n.1893 del 23.02.2018, con il quale:

(omissis)

"Tenuto conto che entro le ore 12:00 del giorno 20.02.2018, risultano pervenute n.220 richieste di " Manifestazione di interesse";

Considerato:

-che, a mezzo p.e.c., in data 20.02.2018, acclarata al protocollo comunale al n.1776 del 20.02.2018 è pervenuta, alle ore 12:12, "Manifestazione d'interesse (...)" da parte dell'Operatore Economico MALAVOLTA ALBERTO E GABRIELE S.R.L., di S. Benedetto del Tronto (AP);

-che a mezzo p.e.c., in data 21.02.2018, ore 6:03, acclarata al protocollo comunale al n.1869 del 21.02.2018 è pervenuta, "Manifestazione d'interesse (...)" da parte dell'Operatore Economico M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA, di Colleferro (Roma);

le quali, non possono essere prese in considerazione in quanto pervenute oltre il termine di cui alla: "Sezione 7)-Presentazione della manifestazione d'interesse", dove veniva stabilito:

"7.1)-Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/02/2018;

Quanto sopra premesso:

L'anno duemiladiciotto, addì 22 del mese di febbraio, alle ore 12:30 nella sede comunale, presso l'Ufficio Tecnico-Servizio OO.PP. e Patrimonio, il **Geom. Carlo Trobbiani**, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Opere pubbliche e patrimonio, alla presenza del Geom. Arduino Manni, responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e l'Ing. Danila Silvi, Istruttore direttivo <a tempo determinato> dell' "ufficio sisma" costituito ai sensi dell'art.50-bis del D.L. 17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L.15.12.2016, n.229 e s.m.i., in qualità di testimoni, procede:

01)- ad esporre l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti; (cfr. **Allegato A**);

02)- ad inserire in apposita urna i numeri, dall' 1 al 220, debitamente sottoscritti dal Responsabile del Servizio e dai testimoni, relativi alla istanze ammesse;

03)- all'estrazione di n.15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot. 1200 del 08.02.2018, di cui all' **Allegato B**, nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

04)- a predisporre l' elenco degli "operatori economici" non estratti (cfr. **Allegato C**) e che si provvederà a pubblicare, nei modi di cui all'art.13.2) dell' Avviso esplorativo prot. 1200 del 08.02.2018.

ALLEGATI:

A)-elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nominativi degli "operatori economici" concorrenti;

B)-elenco dei 15 (quindici) numeri, a cui il protocollo dell'Ente è associato, da invitare alla "procedura negoziata", di cui all'art.5.1 dell' Avviso esplorativo prot.1200 del 08.02.2018;

C)-elenco "operatori economici" non estratti.

(omissis)

07)-FORNIRE relativamente agli "elementi" di cui al suddetto sub-paragrafo 4.2.6, le seguenti informazioni:

(omissis)

08)-TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) "il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.21 del 02.05.2018, veniva disposto di:
(omissis)

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data 09.04.2018, trasmessa a mezzo posta elettronica ed acclarata al protocollo comunale al n.3248 del 10.04.2018, la S.U.A.P.AP., rimetteva: "Verbale n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione", relativo alla procedura negoziata di cui trattasi da cui discende:

(omissis)

"ultimate le operazioni di gara IL PRESIDENTE

✓approva la graduatoria finale degli offerenti come sopra riportata;

✓propone per l'aggiudicazione l'operatore economico n.3 EDIL FAB SRL di Arezzo-P.I. 02731570616, il quale ha presentato il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara del 21,857%, pari ad un importo contrattuale di € 322.270,63 (di cui € 310.001,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,857% su € 396.710,22 ed € 12.269,36 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta);

✓evidenzia che il suddetto operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione, nei limiti di legge del 30% quanto indicato alla lett.v) dell'allegato A/1 della lettera d'invito Prot.6584 del 15/03/2018;

✓trasmette il presente verbale all'Ente Committente nella persona del R.U.P. per verificare, prima dell'aggiudicazione, il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett.d) (minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali);

✓dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet SUAPAP, per le finalità previste dall'art.29 c.1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016.";

(omissis)

03)-APPROVARE il "Verbale di gara n.3 - Apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione" di cui al precedente punto 1);

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.22 del 02.05.2018, veniva disposto di:
(omissis)

08)-POTERSI CONFERIRE all'Arch. Francesco Barra, dipendente della Provincia di Ascoli Piceno, il "collaudo statico" di cui all'art. 65 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., inerente i "Lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest";

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.28 del 26.05.2018, veniva disposto di:
(omissis)

05)-PRENDERE ATTO che con nota prot.10725 del 11.05.2018, acclarata al protocollo comunale al n.4238 del 14.05.2018, la Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Stazione Unica Appaltante, rimetteva altresì a questo Comune, documentazione relativa alla verifica effettuata, con esito positivo, del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., autocertificati in sede di gara dall'operatore economico proposto quale aggiudicatario e costituiti da:

-Certificati del Casellario Giudiziale nn. 1517378/2018/R, 1517379/2018/R, 1517380/2018/R del 09.04.2018;

-Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n.1516732/2018/R del 09.04.2018;

-Esito verifica regolarità fiscale elaborato in data 20.04.2018;

-Regolarità con le di cui alla L.68/1999 dichiarata dalla Regione Toscana-Direzione del Lavoro-Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo, Firenze e Prato, prot.201813 del 12.04.2018, Protocollo Provincia di Ascoli Piceno n.8958 del 17.04.2018;

-Cancelleria fallimentare c/o Tribunale di Arezzo, acclarato al protocollo della Provincia di Ascoli Piceno al n.8409 del 10.04.2018;

-Messaggio di posta certificata del Tribunale Ordinario di Firenze ad oggetto:"cessazione servizio certificazioni di misure di prevenzione Tribunale di

Firenze", acclarato al protocollo della Provincia di Ascoli Piceno al n.8688 del 13.04.2018;

-Verifica del nulla-osta antimafia c/o ANAC prot. _____ del _____.2018;

-Durc on-line prot.INPS_9712973 del 22.02.2018 con scadenza validità in data 22.06.2018;

06)-POTERSI procedere all'aggiudicazione definitiva di cui all'art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dei "Lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest"- all'operatore economico EDIL FAB SRL di Arezzo (AR)-P.I.02731570616, per l'importo contrattuale di € 322.270,63 (di cui € 310.001,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,857% su € 396.710,22 ed € 12.269,36 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta) oltre IVA di legge;

07)-DICHARARE efficace l'aggiudicazione definitiva come disposta al precedente punto, in quanto le verifiche, di cui al punto 06) e relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

(omissis)

11)-DOVERSI PROCEDERE, in conseguenza a quanto sopra, "all'esecuzione di urgenza" (cfr.art.32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in quanto detti lavori, concorrono ad "ovviare a situazioni di pericolo per persone (...), ovvero per l'igiene e la salute pubblica, (...) ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, (...)";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con nota in data 18.06.2018, trasmessa a mezzo email ed acclarata al protocollo comunale al n.5437 del 20.06.2018, il tecnico come sopra incaricato del collaudo statico, in sintesi, testualmente comunicava che: "a causa di sopraggiunti impegni, comunica di non essere disponibile ad accettare l'incarico di collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico delle opere (...)";

DATO ATTO in conseguenza a quanto sopra:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.33 del 07.07.2018, veniva disposto di conferire, in affidamento diretto, all' Ing. Trovarelli Francesco di Ascoli Piceno, il "collaudo statico" di cui all'art. 65 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., inerente i "Lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest", per un importo di € 2.000,00, al netto del ribasso del 72,34% sul corrispettivo a base di affidamento, pari ad € 7.230,80 (cfr.D.M.della Giustizia 17.06.2016) oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, ;

TENUTO CONTO:

-che con nota in data 03.07.2018 n.27790, acclarata al protocollo di questo Comune prot.5807 del 03.07.2018, veniva effettuata la "Notifica online preliminare piano di sicurezza" di cui agli articoli: 99 del D.Lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i. e 10 commi 2 e 3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.i.;

TENUTO CONTO:

-che con nota di questo Comune prot.5832 del 03.07.2018, in attuazione della prescrizione del "Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio" prot.21830 del 07.12.2017, veniva data "comunicazione inizio delle sole opere di scavo", afferenti i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO:

-che il d.11.Ing. Gianluigi Capriotti, con "(...)verbale di consegna lavori in via d'urgenza", acclarato al protocollo comunale al n.6116 del 13.07.2018, debitamente sottoscritto dall'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), in data 09.07.2018 disponeva la "consegna lavori in via d'urgenza";

-che con nota in data 20.07.2018, trasmessa a mezzo e-mail ed acclarata al protocollo comunale al n.6360 del 24.07.2018, il d.11. Ing. Gianluigi Capriotti, testualmente comunicava:

"Con la presente comunicazione il sottoscritto ing. Gianluigi Capriotti in qualità

di Direttore dei Lavori, dichiara che dal 9/7/2018 sono effettivamente cominciati i lavori dell'ampliamento del civico cimitero.";

DATO ATTO:

-che con nota prot.825680 del 17.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6377 del 24.07.2018, la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno - Genio Civile - trasmetteva l' *"Attestato di deposito ai sensi della L.R. 03.11.1984, n.33"* della *"Denuncia iniziale"* delle opere strutturali;

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.35 del 27.07.2018, veniva disposto di:
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 18.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6222 del 18.07.2018, l'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), rimetteva altresì:

Polizza fideiussoria n. B117718380098 del 13.07.2018, prestata dalla Società di Assicurazioni CGICE, acronimo di "Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited" di Londra, con sede legale a Gibilterra Horse Barak Lane Main Street Centre Plaza 2 Suite 3°, autorizzata ad estendere tale esercizio in L.P.S. nel territorio italiano giusta iscrizione nell'Albo delle imprese in data 10.06.2014 al n.II.01274 - cod. IVASS 40573, a garanzia *"anticipazione al 20% per i lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest cig: 7405793DB4"* fino alla concorrenza di € 64.454,13 (20,00% di € 322.270,63)oltre lo 0,30% (Tasso di interesse legale (...)) secondo: lo *"Schema Tipo 1.3 - Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione"*, *"Scheda Tecnica 1.3 - Garanzia Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione"* del D.M.S.E. 19.01.2018, n.31;

05)-PRENDERE ATTO che con nota in data 20.07.2018, trasmessa a mezzo e-mail ed acclarata al protocollo comunale al n.6360 del 24.07.2018, il d.lla. Ing. Gianluigi Capriotti, testualmente comunicava:

"Con la presente comunicazione il sottoscritto ing. Gianluigi Capriotti in qualità di Direttore dei Lavori, dichiara che dal 9/7/2018 sono effettivamente cominciati i lavori dell'ampliamento del civico cimitero.";

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.35(Soglie rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO del D.M.S.E. 19.01.2018, n.31 ed in particolare:

-dello *"Schema Tipo 1.3 - Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione"*;

-della *"Scheda Tecnica 1.3 - Garanzia Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione"*;

08)-DARE ATTO:

-che i presupposti per la corresponsione *"dell'anticipazione (...)"* di cui al suddetto comma 18 appaiono sussistere in quanto:

a)- Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento;

-il prezzo dell'anticipazione assomma a complessivi € 64.454,13 (20% di € 322.270,63);

b)- da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

-l'appaltatore risulta aver maturato il diritto, il giorno 24.07.2018 in quanto l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il 09.07.2018

c)-L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

-l'appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria assicurativa n. B117718380098 del 13.07.2018, prestata dalla Società di Assicurazioni CGICE, acronimo di "Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited" di Londra, con sede legale a Gibilterra Horse Barak Lane Main Street Centre Plaza 2 Suite 3°, autorizzata ad estendere tale esercizio in L.P.S. nel territorio italiano giusta iscrizione nell'Albo delle imprese in data 10.06.2014 al n.II.01274 - cod. IVASS 40573, di importo pari ad € 64.454,13 oltre del tasso di interesse legale (0,30%) per il periodo 13.07.2018 - 13.07.2019;

09)-PRENDERE ATTO che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.9655 del 25.11.2017, l'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR),

rimetteva fattura elettronica n.FATTPA 20_18 del 18.07.2018, dell'importo di € 64.454,13 oltre IVA, quale "anticipazione del 20% per lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo";

10)-PRENDERE ATTO che l'INAIL, a seguito di richiesta DURC in modalità elettronica, con nota prot.INAIL 12153563 del 22.06.2018, acclarato al protocollo comunale al n.6522 del 27.07.2018, rimetteva Durc On Line dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE. - Scadenza validità 20/10/2018."

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

12)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore dell'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), della fattura elettronica n.FATTPA 20_18 del 18.07.2018, dell'importo di € 64.454,13 oltre IVA, quale "anticipazione del 20% per lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo", (€ 322.270,63) di cui all'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativa ai <Lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest>-;

13)-DARE ATTO che ai sensi dell'art.35 comma 18, quinto e sesto periodo:

"L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."

(omissis)

DATO ATTO in conseguenza a quanto sopra:

-che con D.R.S.00.PP. e Patrimonio n.33 del 07.07.2018, veniva disposto di conferire, in affidamento diretto, all' Ing. Trovarelli Francesco di Ascoli Piceno, il "collaudo statico" di cui all'art. 65 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., inerente i "Lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest", per un importo di € 2.000,00, al netto del ribasso del 72,34% sul corrispettivo a base di affidamento, pari ad € 7.230,80 (cfr.D.M.della Giustizia 17.06.2016) oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%, ;

TENUTO CONTO:

-che con nota in data 03.07.2018 n.27790, acclarata al protocollo di questo Comune prot.5807 del 03.07.2018, veniva effettuata la "Notifica online preliminare piano di sicurezza" di cui agli articoli: 99 del D.Lgs.09.04.2008, n.81 e s.m.i. e 10 commi 2 e 3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207 e s.i.;

TENUTO CONTO:

-che con nota di questo Comune prot.5832 del 03.07.2018, in attuazione della prescrizione del "Parere Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio" prot.21830 del 07.12.2017, veniva data "comunicazione inizio delle sole opere di scavo", afferenti i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO:

-che il d.11.Ing. Gianluigi Capriotti, con "(...)verbale di consegna lavori in via d'urgenza", acclarato al protocollo comunale al n.6116 del 13.07.2018, debitamente sottoscritto dall'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), in data 09.07.2018 disponeva la "consegna lavori in via d'urgenza";

-che con nota in data 20.07.2018, trasmessa a mezzo e-mail ed acclarata al protocollo comunale al n.6360 del 24.07.2018, il d.11. Ing. Gianluigi Capriotti, testualmente comunicava:

"Con la presente comunicazione il sottoscritto ing. Gianluigi Capriotti in qualità di Direttore dei Lavori, dichiara che dal 9/7/2018 sono effettivamente cominciati i

lavori dell'ampliamento del civico cimitero.";

DATO ATTO:

-che con nota prot.825680 del 17.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6377 del 24.07.2018, la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno - Genio Civile - trasmetteva l' *"Attestato di deposito ai sensi della L.R. 03.11.1984, n.33"* della *"Denuncia iniziale"* delle opere strutturali;

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.35 del 27.07.2018, veniva disposto di:
(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con nota in data 18.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6222 del 18.07.2018, l'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), rimetteva altresì:

Polizza fideiussoria n. B117718380098 del 13.07.2018, prestata dalla Società di Assicurazioni CGICE, acronimo di "Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited" di Londra, con sede legale a Gibilterra Horse Barak Lane Main Street Centre Plaza 2 Suite 3°, autorizzata ad estendere tale esercizio in L.P.S. nel territorio italiano giusta iscrizione nell'Albo delle imprese in data 10.06.2014 al n.II.01274 - cod. IVASS 40573, a garanzia *"anticipazione al 20% per i lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest cig: 7405793DB4"* fino alla concorrenza di € 64.454,13 (20,00% di € 322.270,63)oltre lo 0,30% (Tasso di interesse legale (...)) secondo: lo "Schema Tipo 1.3 - Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione", "Scheda Tecnica 1.3 - Garanzia Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione" del D.M.S.E. 19.01.2018, n.31;

05)-PRENDERE ATTO che con nota in data 20.07.2018, trasmessa a mezzo e-mail ed acclarata al protocollo comunale al n.6360 del 24.07.2018, il d.lla. Ing. Gianluigi Capriotti, testualmente comunicava:

"Con la presente comunicazione il sottoscritto ing. Gianluigi Capriotti in qualità di Direttore dei Lavori, dichiara che dal 9/7/2018 sono effettivamente cominciati i lavori dell'ampliamento del civico cimitero.";

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.35(Soglie rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO del D.M.S.E. 19.01.2018, n.31 ed in particolare:

-dello"Schema Tipo 1.3 - Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione";

-della "Scheda Tecnica 1.3 - Garanzia Garanzia Fideiussoria per l'anticipazione";

08)-DARE ATTO:

-che i presupposti per la corresponsione *"dell'anticipazione (...)"* di cui al suddetto comma 18 appaiono sussistere in quanto:

a)- Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento;

-il prezzo dell'anticipazione assomma a complessivi € 64.454,13 (20% di € 322.270,63);

b)- da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori;

-l'appaltatore risulta aver maturato il diritto, il giorno 24.07.2018 in quanto l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto il 09.07.2018

c)-L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

-l'appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria assicurativa n. B117718380098 del 13.07.2018, prestata dalla Società di Assicurazioni CGICE, acronimo di "Casualty & General Insurance Company (Europe) Limited" di Londra, con sede legale a Gibilterra Horse Barak Lane Main Street Centre Plaza 2 Suite 3°, autorizzata ad estendere tale esercizio in L.P.S. nel territorio italiano giusta iscrizione nell'Albo delle imprese in data 10.06.2014 al n.II.01274 - cod. IVASS 40573, di importo pari ad € 64.454,13 oltre del tasso di interesse legale (0,30%) per il periodo 13.07.2018 - 13.07.2019;

09)-PRENDERE ATTO che con nota, acclarata al protocollo comunale al n.9655 del 25.11.2017, l'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), rimetteva fattura elettronica n.FATTPA 20_18 del 18.07.2018, dell'importo di €

64.454,13 oltre IVA, quale "anticipazione del 20% per lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo";

10)-PRENDERE ATTO che l'INAIL, a seguito di richiesta DURC in modalità elettronica, con nota prot.INAIL 12153563 del 22.06.2018, acclarato al protocollo comunale al n.6522 del 27.07.2018, rimetteva Durc On Line dal quale, testualmente:

"Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE. - Scadenza validità 20/10/2018."

11)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18 (La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

12)-POTERSI PROCEDERE alla liquidazione tecnico-amm.va, a favore dell'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), della fattura elettronica n.FATTPA 20_18 del 18.07.2018, dell'importo di € 64.454,13 oltre IVA, quale "anticipazione del 20% per lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo", (€ 322.270,63) di cui all'art.35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativa ai <Lavori di ampliamento cimitero di Marsia capoluogo consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest>;

13)-DARE ATTO che ai sensi dell'art.35 comma 18, quinto e sesto periodo:

"L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione."

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 42 del 23.08.2018, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data acclarata al protocollo comunale al n.5452 del 20.06.2018, integrata, a seguito richiesta di questo Comune prot.6055 del 11.07.2018, con nota in data 16.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6169 del 16.07.2018, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

01)-Contratto di subappalto (prot.5452 del 20.06.2018) per "Realizzazione di opere in cemento armato";

02)-Richiesta di autorizzazione al subappalto (prot.6169 del 16.07.2018) contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore, cessati dalla carica - Mod.02.c);

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.03;

f)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.a);

g)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

h)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

i)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

ed inoltre:

03)-Certificato di esecuzione lavori per conto di privati, del 17.07.2018, dell'operatore economico subappaltatore;

02)-PRENDERE ATTO:

(omissis)

b)-che nel "Contratto di subappalto" in data 20.06.2018, le parti, in sintesi, "convengono e stipulano quanto appresso:

(omissis)

ART.2-OGGETTO:

I lavori oggetto del presente contratto di subappalto riguardano l'esecuzione dei seguenti lavori edili:

- Realizzazione di opere in cemento armato

Prezzo a mc. € 200

(omissis)

ART.4-IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI:

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato "a misura", ed è fissato in € 73.000,00 (settantatremila) oltre € 2.000,00 (duemila) per oneri della sicurezza, per un totale di € 75.000,00 (settantacinquemila).

(omissis)

ART.5-PAGAMENTI

Poiché trattasi di subappalto a subappaltatore che è piccola/media impresa, l'Ente Appaltante, provvederà alla corresponsione diretta al Subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto.

In tal caso, l'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare all'Ente Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (art.105, c.7, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

I lavori saranno contabilizzati e fatturati per SAL in base alla loro effettiva esecuzione, così come accertata dal D.L.

In ottemperanza all'art.7 della legge n.136/2010:

- a) Tutti i movimenti finanziari relativi (...)
- b) Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.136 del 2010
- c) La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) costituisce causa di risoluzione (...)

(omissis)

ART.19-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010."

(omissis)

05)-DARE ATTO:

-che la "relativa richiesta", completa, è pervenuta in data 16.07.2018, prot.n.6169 del 16.07.2018;

-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;

-che pertanto, essendo decorsi i suddetti termini (31.07.2018) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;

06)-DARE ATTO che ai sensi di quanto riportato a precedente punto, fermo restando gli obblighi in capo all'appaltatore e al subappaltatore derivanti dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Operatore Economico appaltatore a favore dell'Impresa F.LLI NATALINI S.N.C. di Ascoli Piceno, di cui ai punti 01) e 02) del presente dispositivo si intende concessa, ai sensi dell'art.105 comma 18 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

(omissis)

08)-PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

09)-RACCOMANDARE al D.LL. ing. Gianluigi Capriotti il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 43 del 23.08.2018, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data acclarata al protocollo comunale al n.5451 del 20.06.2018, integrata, a seguito richiesta di questo Comune prot.6203 del 17.07.2018, con nota in data 23.07.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6361 del 24.07.2018 e 6425 del 25.07.2018, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

01)-Comunicazione ai sensi dell'art.105 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (...) (prot.5451 del 20.06.2018);

02)-Comunicazione (...) subcontratto (prot.6361 del 24.07.2018) per "Demolizione muro e scavo"; contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

b)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

c)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

02)-PRENDERE ATTO che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il legale rappresentante dell'Impresa EDIL FAB S.r.l., testualmente comunica:

"ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto, con la seguente società / impresa individuale:**

Impresa De Luca Adamo

con sede legale a Roccafluvione (AP) via Focarine n. 2

C.F. / P.IVA 01269540447

(omissis)

-prestazioni Demolizioni muro e scavo

-importo € 3.000,00

A tal fine precisa che l'affidamento di cui sopra non è assimilabile al subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del sopra citato decreto, **in quanto:**

"di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n. 45 del 23.08.2018, veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO-che con nota in data acclarata al protocollo comunale al n.6597 del 31.07.2018, integrata, a seguito richiesta di questo Comune a mezzo email del 01.08.2018, con nota in data 02.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.6770 del 03.08.2018, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

01)-Comunicazione (...) subcontratto (prot.6770 del 03.08.2018) per "Demolizione muro e scavo"; contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

b)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

c)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

02)-PRENDERE ATTO che nella "Comunicazione (...) al subcontratto", il legale rappresentante dell'Impresa EDIL FAB S.r.l., testualmente comunica:

"ai sensi dell'art. 105 comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **la stipula del seguente sub-contratto, non assimilabile al subappalto, con la seguente società / impresa individuale:**

Impresa Panichi Claudio

con sede legale a Roccafluvione (AP) via della Repubblica n. 7

C.F. / P.IVA 01276490446

(omissis)

-prestazioni Realizzazione impianto elettrico

-importo € 3.000,00

A tal fine precisa che l'affidamento di cui sopra non è assimilabile al subappalto, ai sensi dell'art. 105, c. 2, del sopra citato decreto, **in quanto:**

"di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare"

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con contratto d'appalto rep.309 del 17.09.2018, i "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", venivano affidati all'operatore economico EDIL FAB SRL di Arezzo (AR)-P.I.02731570616, per l'importo contrattuale di **€ 322.270,63**(di cui € 310.001,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,857% su € 396.710,22 ed € 12.269,36 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta)oltre IVA di legge;

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.54 del 17.10.2018, veniva disposto di:

(omissis)

11)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 05), relativi al I° S.A.L. "(...)di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", dell'importo complessivo di € 167.172,11 al netto del ribasso d'asta del 21,857% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa EDIL FAB S.R.L. di Arezzo(AR);

(omissis)

13)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.1, dell'importo di € 132.900,00 al netto del ribasso d'asta del 21,857%, del recupero anticipazione 20% e ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza;

(omissis)

16)-POTERSI PROCEDERE, per quanto riportato ai precedenti punti 9), 10) e 11), alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 132.900,00 oltre IVA 10%, tenuto conto dell'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel modo seguente:

- a)-€ 82.900,00 oltre IVA 10% a favore dell'appaltatore Impresa EDIL FAB S.R.L. di Arezzo (AR);
 - b)-€ 50.000,00 oltre IVA 10% a favore del subappaltatore Impresa F.LLI NATALINI SNC DI NATALINI CLAUDIO PIO E SERGIO di Ascoli Piceno;
- (omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.164 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che il D.LL., ing. Gianluigi Capriotti, con nota in data 21.11.2018, trasmessa a mezzo e-mail ed acclarata al protocollo comunale al n.9829 del 21.11.2018, altresì, testualmente comunicava:

(omissis)

"è necessario procedere al rilievo della sistemazione interna mediante strumento topografico per riportare in mappa le nuove quote come anche i confini di proprietà;"

(omissis)

-che si deve altresì procedere al frazionamento delle aree oggetto di esproprio necessarie alla realizzazione dei lavori di che trattasi;

02)-DARE ATTO che per le motivazioni di cui narrativa, le prestazioni di cui sopra relative:

a)-a rilievo quotato dell'area oggetto di intervento all'interno dei nuovi confini cimiteriali, necessario altresì per una corretta predisposizione delle relative sistemazioni (viabilità, regimentazione acque meteoriche etc.);

b)-al frazionamento degli immobili oggetto di "accordo amichevole (...) di esproprio" di cui ai punti 03) e 04) della sopra richiamata D.G.C. n.53/2016, necessario ai fini della predisposizione del "decreto definitivo di esproprio"; non possono essere espletate dal personale dipendente;

03)-PRENDERE ATTO:

-che l'importo da corrispondere all'operatore economico libero professionista per il servizio tecnico di cui al precedente punto e afferente l'opera in argomento, risulta sicuramente di importo inferiore ad € 40.000,00;

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro", sub-paragrafo 1.3.1, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti: <Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs.56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11.10.2017 ;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015;

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

06)-DARE ATTO che il geom. Pierino Simonelli di Venarotta (AP), "garantisce la qualità della prestazione" per esperienza e professionalità, avendo anche in precedenza svolto servizi simili per questo Comune (cfr."Convenzione n.132 del 15.09.2001 (...) per servizio di collaborazione per definizione procedure espropriative-attività varie di rilievi topografici sul terreno afferenti frazionamenti-accatastamenti-verifiche confini ecc." sino a tutto il 16.09.2007)

07)-INDICARE, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nel Geom. Pierino Simonelli di Venarotta, per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire il servizio tecnico di:

a)-rilievo quotato dell'area oggetto di intervento all'interno dei nuovi confini cimiteriali, necessario altresì per una corretta predisposizione delle relative sistemazioni (viabilità, regimentazione acque meteoriche etc.);

b)-frazionamento degli immobili oggetto di "accordo amichevole (...) di esproprio" di cui ai punti 03) e 04) della sopra richiamata D.G.C. n.53/2016, necessario ai fini della predisposizione del "decreto definitivo di esproprio";

come (ad esempio) da art.4 (Prestazioni ed adempimenti professionali) di cui alla sopra citata "Convenzione n.132 del 15.09.2001";

08)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico per:

a)-rilievo quotato dell'area oggetto di intervento all'interno dei nuovi confini cimiteriali, necessario altresì per una corretta predisposizione delle relative sistemazioni (viabilità, regimentazione acque meteoriche etc.);

b)-frazionamento degli immobili oggetto di "accordo amichevole (...) di esproprio" di cui ai punti 03) e 04) della sopra richiamata D.G.C. n.53/2016, necessario ai fini della predisposizione del "decreto definitivo di esproprio";

come (ad esempio) da art.4 (Prestazioni ed adempimenti professionali) di cui alla sopra citata "Convenzione n.132 del 15.09.2001";

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.7 del 25.01.2019, veniva disposto di:

(omissis)

11)-APPROVARE gli atti contabili, di cui al punto 02), relativi al II° S.A.L. "(...)di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", dell'importo complessivo di € 242.200,81 al netto del ribasso d'asta del 21,857% e comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposti dal D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti ed eseguiti dall'affidatario, operatore economico Impresa EDIL FAB S.R.L. di Arezzo(AR);

12)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.113-bis(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

-degli articoli: 2(Importo complessivo dell'appalto) comma 4 (Pagamenti in acconto) e 21(Pagamenti in acconto), del Capitolato Speciale d'appalto;

-dell'art.7(Pagamenti)comma 1, secondo periodo, del "Contratto di appalto" Rep. n.309, del 17 settembre 2018;

13)-APPROVARE il relativo certificato di pagamento n.2, dell'importo di € 59.600,00 al netto del ribasso d'asta del 21,857%, del recupero anticipazione 20% e ritenuta per infortuni dello 0,5% e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza;

14)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.184 (Liquidazione della spesa) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-dell'art.18(La liquidazione e il pagamento delle spese) del Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n.25/2017;

-Dell'art.48-bis del D.P.R.29.09.1973, n.602, introdotto dall'art.2 comma 2 del D.L. 03.10.2006, n.262, convertito, con modificazioni, in dalla legge 24.11.2006, n.286;

-Del D.M.dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n.40;

-Della D.G.C. n.41 del 07.04.2008;

15)-POTERSI PROCEDERE, per quanto riportato ai precedenti punti 6), 7) e 8), alla liquidazione tecnico-amm.va della somma complessiva di € 59.600,00 oltre IVA 10%,

tenuto conto dell'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel modo seguente:

- a)-€ 34.600,00 oltre IVA 10% a favore dell'appaltatore Impresa EDIL FAB S.R.L. di Arezzo (AR);
- b)-€ 25.000,00 oltre IVA 10% a favore del subappaltatore Impresa F.LLI NATALINI SNC DI NATALINI CLAUDIO PIO E SERGIO di Ascoli Piceno;
- (omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.9 del 27.02.2019, veniva disposto di:
(omissis)

07)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)»>, di cui agli articoli 3 comma 1 lett.vvv), e 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., inerente il **"servizio tecnico per operazioni topografiche inerenti "rilievo quotato" e "frazionamento superfici" relative ai "Lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest"** all'operatore economico Geom. Pierino Simonelli di Venarotta (AP), per un importo di € 2.300,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, se ed in quanto dovuta;

(omissis)
18)-DARE ATTO che la spesa di € 2.300,00 oltre C.I.4% ed IVA di legge trova copertura:

-fino alla concorrenza di € 408.168,91 tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e mini-cappelline;
-per la restante somma di € 99.088,57 mediante utilizzo di avanzo di amministrazione;

19)-IMPUTARE la spesa di € 2.300,00 oltre C.I.4% ed IVA di legge:

-al Tit.1-Codice 12.09-2.02.01.09.015-Cap.2734-Denominato: "Ampliamento civico cimitero da autofinanziamento";

-al Tit.1-Codice 12.09-2.02.01.09.015-Cap.2736-Denominato: "Ampliamento civico cimitero da utilizzo avanzo amm.ne";

entrambi, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.27 del 02.05.2019, veniva disposto di:
(omissis)

01)-PRENDERE ATTO che con nota in data 07.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2006 del 07.03.2019, l'operatore economico appaltatore rimetteva:

01)-Richiesta di autorizzazione al subappalto per *"Opere di finitura"*;

contenente:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.03;

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

f)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

g)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

02)-Contratto di subappalto per *"Opere di finitura"*;

ed inoltre:

03.a)-Visura C.C.I.A.A. delle Marche (Impresa di Carpenteria F.lli Natalini di Natalini Claudio Pio e Sergio s.n.c.) in data 29.05.2017;

03.b)-Visura C.C.I.A.A. delle Marche NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.in data 14.11.2018, afferente il subappaltatore;

03.c)-Verbale di Assemblea Ordinaria del 09.01.2019 dei soci della "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.", con il quale viene deliberata la nomina, a tempo indeterminato, di Natalini Sergio e Natalini Claudio Pio quali

amministratori
della società;

04)-Copia D.U.R.C. dell'operatore economico subappaltatore prot.INAIL 14464943 del 15.12.2018, con scadenza validità 14.04.2019;

05.a)-Contratto di appalto in data 24.10.2018 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa

di Carpenteria F.lli Natalini di Natalini Claudio Pio e Sergio s.n.c.;

- 05.b)-Permesso di costruire n.68/2018 rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno;
05.c)-Atto di "Cessione di credito" in data 01.03.2019, del "contratto" di cui al precedente punto, a favore di "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";
05.d)-Contratto di appalto in data 01.03.2019 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";

02)-PRENDERE ATTO:

a)-che nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto", il legale rappresentante dell'Impresa EDIL FAB S.r.l., testualmente chiede:
l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle seguenti lavorazioni, già indicate al momento della presentazione dell'offerta:

Descrizione	Cat. SOA
Realizzazione di impermeabilizzazione, manto di copertura e scossaline, gronde e discendenti delle cappelline e dei loculi	OG1

per un importo complessivo pari a € 15.000,00, IVA esclusa, di cui € 14.500,00 per opere ed € 500,00 per oneri per la sicurezza all'Impresa F.LLI NATALINI SNC con sede legale a ASCOLI PIOCENO via LOCALITA' MONTICELLI n. 178/A
Codice Fiscale/Partita IVA 02252900440

A tal fine dichiara:

- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalla Legge
- che ☒ NON sussistono / sussistono (in questo caso specificare) forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa subappaltatrice;
- che per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso.

(omissis)

b)-che nel "Contratto di subappalto" in data 07.03.2019, le parti, in sintesi, "convengono e stipulano quanto appresso:

(omissis)

ART.2-OGGETTO:

I lavori oggetto del presente contratto di subappalto riguardano l'esecuzione dei seguenti lavori edili:

- Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina bituminosa copertura loculi e cappelline
- Realizzazione scossaline, canali e discendenti in rame, loculi e cappelline
- Fornitura e posa in opera ghiaietto copertura loculi
- Realizzazione copertura cappelline con coppi

Prezzo a corpo € 15.000

(omissis)

ART.4-IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI:

Il prezzo del lavoro affidato in subappalto è determinato "a corpo", ed è fissato in € 15.000,00 (quindicimila) compreso € 500,00 (cinquecento) per oneri della sicurezza.

(omissis)

ART.5-PAGAMENTI

Poiché trattasi di subappalto a subappaltatore che è piccola/media impresa, l'Ente Appaltante, provvederà alla corresponsione diretta al Subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto.

In tal caso, l'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare all'Ente Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (art.105, c.7, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

I lavori saranno contabilizzati e fatturati per SAL in base alla loro effettiva esecuzione, così come accertata dal D.L.

In ottemperanza all'art.7 della legge n.136/2010:

a)Tutti i movimenti finanziari relativi (...)

b)Devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n.136 del 2010

c)La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) costituisce causa di risoluzione (...)

(omissis)

ART.17-TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010."

(omissis)

c)-che dai punti:

05.a)-Contratto di appalto in data 24.10.2018 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa

Impresa di Carpenteria F.lli Natalini di Natalini Claudio Pio e Sergio s.n.c.;

05.b)-Permesso di costruire n.68/2018 rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno;

05.c)-Atto di "Cessione di credito" in data 01.03.2019, del "contratto" di cui al precedente punto, a favore di "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";

05.d)-Contratto di appalto in data 01.03.2019 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";

discende che il subappaltatore "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.", appare qualificato alla esecuzione dei lavori di cui all'art.2 del "contratto di subappalto";

oggetto di subappalto

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) commi: 2 terzo periodo, 4, 7 e 18 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016;

a)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (omissis):

-discende che in conseguenza a quanto sopra, tenuto conto che l'importo di contratto è pari ad € 322.270,63, **i lavori in subappalto, complessivamente, non possono superare l'importo di € 96.681,19;**(> di € 90.000,00 (€ 75.000,00 + € 15.000,00))

b)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dove:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto:

-discende che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

-discende che il subappaltatore, appare avere i requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto (cfr.-Contratto di appalto in data 24.10.2018 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa di Carpenteria F.lli Natalini di Natalini Claudio Pio e Sergio s.n.c.;-Permesso di costruire n.68/2018 rilasciato dal Comune di Ascoli Piceno;-Atto di "Cessione di credito" in data 01.03.2019, del "contratto" di cui al precedente punto, a favore di "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";-Contratto di appalto in data 01.03.2019 dell'importo complessivo a corpo di € 72.000,00 tra il "Condominio Olivieri" di Ascoli Piceno e l'Impresa "NATALINI COSTRUZIONI S.r.l.";)

-discende che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., l'operatore economico **Impresa EDIL FAB SRL, "DICHARA" (omissis) *V) che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione:** (omissis) **OGI classifica II nei termini di legge"**

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.:

-come da:

a)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.01;

b)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.02.a);

c)-Dichiarazione dei componenti l'operatore economico subappaltatore - Mod.02.b);

d)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.03;

e)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.b)

f)-Dichiarazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.04.c)

g)-Comunicazione dell'operatore economico subappaltatore - Mod.05;

allegate alla "Richiesta di autorizzazione al subappalto"(prot.6169 del 16.07.2018) ;

c)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. (omissis)

-Contratto di subappalto (prot.2006 del 07.03.2019);

d)-che ai fini del rispetto di cui all'art.105 (subappalto) comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da quanto sopra rappresentato, discende:

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. (omissis)

-dichiarazione contenuta nella "Richiesta di autorizzazione al subappalto";

04)-PRENDERE ATTO in particolare:

-dell'art.105 (subappalto) comma 18 secondo, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

18. (...)La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

05)-DARE ATTO:

-che la "relativa richiesta", completa, è pervenuta in data 07.03.2019, prot.n.2006;

-che nella fattispecie in argomento, trattandosi di richiesta subappalto di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione risultano ridotti della metà e quindi pari a 15(quindici) giorni;

-che pertanto, essendo decorsi i suddetti termini (23.03.2019) risulta applicabile quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 18;

06)-DARE ATTO che ai sensi di quanto riportato a precedente punto, fermo restando gli obblighi in capo all'appaltatore e al subappaltatore derivanti dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'autorizzazione al subappalto, richiesta dall'Operatore Economico appaltatore a favore dell'Impresa NATALINI COSTRUZIONI S.R.L. di Ascoli Piceno, di cui ai punti 01) e 02) del presente dispositivo si intende concessa, ai sensi dell'art.105 comma 18 terzo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.105 (subappalto) comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente."

-che nel "Contratto di subappalto" in data 07.03.2019, le parti, in sintesi, "convengono e stipulano quanto appresso:

(omissis)

ART.5-PAGAMENTI

Poiché trattasi di subappalto a subappaltatore che è piccola/media impresa, l'Ente Appaltante, provvederà alla corresponsione diretta al Subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto.

In tal caso, l'Appaltatore assume l'obbligo di comunicare all'Ente Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (art.105, c.7, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).

(omissis)

08)-PRENDERE ATTO dell'art.7(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49;

09)-RACCOMANDARE al D.LL. ing. Gianluigi Capriotti il puntuale adempimento in merito alle verifiche di cui al precedente punto;

(omissis)

CONSIDERATO

-che con nota in data 27.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2655 del 27.03.2019, il D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti, trasmetteva "Perizia suppletiva e di variante", relativa ai lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 507.159,37, di cui € 370.093,24 per lavori al netto del ribasso del 21,857% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

-Documento progettuali non oggetto di modifica.....All. 0.v1;

-Relazione tecnica descrittiva.....All.n.A.v1;

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

(artt.33 co.1 lett.b) e 35 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Relazione sulle strutture.....All.n.D.v1;
- Relazione tecnica delle opere architettoniche.....All.n.G.v1;
- Relazione tecnica degli impianti.....All.n.H.v1;
- Relazione sulle interferenze.....All.n.Ja.v1;
(lavori spostamento palo ENEL)
- Tavola interferenze.....Tav.n.1.0-Jb;
(lavori spostamento palo ENEL)
- Relazione sulla gestione delle materie.....All.n.Ia.v1;
- Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.....All.n.Ib.v1;

ELABORATI GRAFICI

(artt.33 co.1 lett.c) e 36 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Inquadramento territoriale-Stralcio PRG.....Tav.n.1.1.v1;
- Planimetria generale ed ipotesi progettuale.....Tav.n.1.2.v1;
- Planimetria d'insieme-Piano quotato.....Tav.n.1.3.v1;
- Planimetria d'insieme-Sistemazione interna.....Tav.n.1.5.v1;
- Planimetria sistemazione spazi esterni e particolari
costruttivi.....Tav.n.1.6.v1;
- Planimetria sistemazione spazi esterni-Regimentazione
Acque meteoriche e relativi particolari costruttivi.....Tav.n.1.6a.v1;
- Piante, Prospetti, Sezioni e Part. Costruttivi Blocco
Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.1.v1;
- Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Blocco Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.3.v1;
- Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrut.Blocco Loculi n.2....Tav.n.3.1.v1;
- Schemi funzionali e dimens.impianto elettrico e idraulico
Blocco Loculi n.2.....Tav.n.3.3.v1;
- Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrutt. Cappelline.....Tav.n.4.1.v1;
- Elaborati strutturali Cappelline.....Tav.n.4.2.v1;
- Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Cappelline.....Tav.n.4.3.v1;

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

(artt.33 co.1 lett.d) e 37 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Calcolo impianto elettrico.....All.n.Ma.v1;
- Calcoli impianto idrico.....All.n.Mb.v1;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

(art.33 co.1 lett.e) e 38 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Piano di manutenzione dell'opera.....All.n.N.v1;

CRONOPROGRAMMA

(art.33 co.1 lett.h) e 40 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Cronoprogramma dei lavori.....All.n.O.v1;

ELENCO PREZZI UNITARI

(art.33 co.1 lett.i) e 41 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Verbale concordamento nuovi prezzi unitari.....All.n.Pa.a.v1;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

(art.33 co.1 lett.g) e 42 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Computo metrico estimativo.....All.n.Pb.v1;
- Quadro comparativi di raffronto.....All.n.Pb.a.v1;
- Quadro economico.....All.n.Pc.v1;
- Quadro economico di confronto.....All. n.Pc.a.v1;

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art.33 co.1 lett.l) e 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

- Atto di sottomissione.....All.n.Qa.a.v1;

STUDIO DELLA VIBILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI (...)

(art.15 co.9 lett.A)del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art.33 co.1 lett.f) e 39 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

COSTI DELLA MANODOPERA

(art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

- Quadro di incidenza manodopera.....All.n.Sd.v1;

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

(art.33 co.1 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Piano particellare di esproprio.....All.n.T.v1;

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(art.15 co.3 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

(art.15 commi 8,10,11,14 e 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

24 L.n.104/1992 e s.m.i.; 21 col D.PR. n.503/1996;

3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 e s.m.i.)

-Dichiarazioni del progettista.....All.n.V.v1;

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A0)-a misura.....€ 470.178,41

di cui:

A1)-Importo delle lavorazioni.....€ 293.346,58

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso.....€ 12.269,39

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera.....€ 164.562,44

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

-dedotto il ribasso del 21,857% su A1 e A3 resta...€ 357.823,85

-a sommare gli oneri della sicurezza.....€ 12.269,39

-importo contrattuale.....€ 370.093,24**B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

1. I.V.A. lavori 10% € 37.009,32

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

rimborsi previa fattura € 0,00

3.I.V.A. 10% su 2 € 0,00

4.Rilievi, accertamenti e indagini € 2.150,00

5.C.I.4% e I.V.A. 22% su 4) € 473,00

6.Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

7.Imprevisti € 0,00

8.a.Acquisizione aree o immobili e

pertinenti indennizzi (circa 2.760,00 mq) € 33.120,00

8.b.Spese per registrazioni, trascrizioni e

volturazioni catastali € 2.000,00

8.c.Spese per redazione piano quotato e frazionamento

C.I.4% ed I.V.A. 22% compresi € 2.392,00

9.Accantonamento di cui all'art. 133,

commi 3 e 4, del codice € 0,00

10.Spese tecniche per redazione

relazione geologica ecc. € 2.760,00

11.Cnpaia 2% su 10) € 55,20

12.Iva 22% su 10+11 € 619,34

13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113

comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del

2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori(€ 408.979,61) € 1.635,92

14.Incentivo per il responsabile del procedimento

di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016

pari al 80% del 2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori

(€408.979,61) € 6.543,67

15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del

D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. € 0,00

16.Spese per attività di verifica e validazione

di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 € 0,00

17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi

dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 € 225,00

(Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)

18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC

del 03.11.2015 (0,15% di € 408.979,61) € 613,47

19.Spese per pubblicità e, ove previsto,

per opere artistiche € 0,00

20.Spese per accertamenti di laboratorio e

Verifiche tecniche previste dal capitolato

Speciale d'appalto, collaudo tecnico		
Amministrativo, collaudo statico ed altri		
eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	
21.Cnpaia 4% su 20	€ 80,00	
22.Iva 22% su 20+21	€ 457,60	
	SOMMANO.	€ 92.134,52
	TOTALE	€ 462.227,76

Economie derivanti dal ribasso offerto € 44.931,61

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.10 del 02.02.2018>, pari ad € 44.931,61 **ed un aumento contrattuale di € 47.822,61** (€ 370.093,24 - € 322.270,63);

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Gianluigi Capriotti, nell' "All.n.0.v1" - Documenti progettuali non oggetto di modifica", testualmente "dichiara":

-di **ritenere non necessario** la modifica, rispetto agli elaborati approvati con D.G.C. n.10/2018, dei sotto indicati documenti progettuali contrassegnati con una "**crocetta**"[X], in quanto non interessati dalle variazioni:

[]-Relazione tecnica descrittiva	All.n.A;
RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE (artt.33 co.1 lett.b) e 35 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[X]-Relazione geologic	All.n.B;
[X]-Relazione idrologica ed idraulica	All.n.C;
[]-Relazione sulle strutture	All.n.D;
[X]-Relazione geotecniche	All.n.E;
[X]-Relazione archeologica	All.n.F;
[]-Relazione tecnica delle opere architettoniche	All.n.G;
[]-Relazione tecnica degli impianti	All.n.H;
[]-Relazione sulle interferenze (lavori spostamento palo ENEL)	All.n.Ja;
[]-Tavola interferenze (lavori spostamento palo ENEL)	Tav.n.1.0-Jb;
[X]-Relazione paesaggistica	All.n.K;
[]-Relazione sulla gestione delle materie	All.n.Ia;
[]-Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo	All.n.Ib;
ELABORATI GRAFICI (artt.33 co.1 lett.c) e 36 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[]-Inquadramento territoriale-Stralcio PRG	Tav.n.1.1;
[]-Planimetria generale ed ipotesi progettuale.....	Tav.n.1.2;
[]-Planimetria d'insieme.....	Tav.n.1.3;
[X]-Planimetria delle indagini geologiche.....	Tav.n.1.4;
[]-Planimetria d'insieme.....	Tav.n.1.5;
[]-Planimetria sistemazione spazi esterni.....	Tav.n.1.6;
[]-Piante, Prospetti, Sezioni e Part. Costruttivi Blocco Loculi n.1 e Ossari.....	Tav.n.2.1;
[X]-Elab.struttur.Blocco Loculi n.1 e Ossari.....	Tav.n.2.2;
[]-Schemi funzionali e dimensionamento impianto elettrico e idraulico Blocco Loculi n.1 e Ossari.....	Tav.n.2.3;
[]-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrut.Blocco Loculi n.2....	Tav.n.3.1;
[X]-Elaborati strutturali Blocco Loculi n.2.....	Tav.n.3.2;
[]-Schemi funzionali e dims.impianto elettrico e idraulico Blocco Loculi n.2.....	Tav.n.3.3;
[]-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrutt. Cappelline.....	Tav.n.4.1;
[]-Elaborati strutturali Cappelline.....	Tav.n.4.2;
[]-Schemi funzionali e dimensionamento impianto elettrico e idraulico Cappelline.....	Tav.n.4.3;
CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI (artt.33 co.1 lett.d) e 37 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[X]-Relaz.di calcolo delle strutt.Blocco Loculi n.1 e Ossari..	All.n.La;
[X]-Relaz.di calcolo delle strutt.Blocco Loculi n.2.....	All.n.Lb;
[X]-Relaz.di calcolo delle strutt.Cappelline	All.n.Lc;
[]-Calcolo impianto elettrico.....	All.n.Ma;
[]-Calcoli impianto idrico.....	All.n.Mb;
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA (art.33 co.1 lett.e) e 38 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[]-Piano di manutenzione dell'opera.....	All.n.N;
CRONOPROGRAMMA (art.33 co.1 lett.h) e 40 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[]-Cronoprogramma dei lavori.....	All.n.O;
ELENCO PREZZI UNITARI (art.33 co.1 lett.i) e 41 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[X]-Elenco prezzi unitari.....	All.n.Pa;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO (art.33 co.1 lett.g) e 42 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[]-Computo metrico estimativo.....	All.n.Pb;
[]-Quadro economico.....	All.n.Pc;
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art.33 co.1 lett.l) e 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)	
[X]-Schema di contratto.....	All.n.Qa;
[X]-Capitolato speciale d'appalto.....	All.n.Qb;
STUDIO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI (...)	

(art.15 co.9 lett.A)del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

[X]-Elaborato atto all'attività di cantiere.....

Tav.n.R;

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art.33 co.1 lett.f) e 39 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

[X]-Piano di sicurezza e di coordinamento.....

All.n.Sa;

[X]-Fascicolo dell'opera.....

All.n.Sb;

[X]-Layout di cantiere.....

All.n.Sc;

COSTI DELLA MANODOPERA

(art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

[]-Quadro di incidenza manodopera.....

All.n.Sd;

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

(art.33 co.1 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

[]-Piano particellare di esproprio.....

All.n.T;

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(art.15 co.3 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

[X]-Documentazione fotografica.....

All.n.U;

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

(art.15 commi 8,10,11,14 e 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

24 L.n.104/1992 e s.m.i.; 21 col D.P.R. n.503/1996;

3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 e s.m.i.)

[]-Dichiarazioni del progettista.....

All.n.V.

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Gianluigi Capriotti, nella "Relazione tecnica descrittiva - All.n.A.v1", in sintesi, testualmente riporta: (omissis)

a)-Descrizione delle necessità di lavori in modifica:

(art.106 comma 1 lett.c), n.1 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 2, primo periodo del D.M.I.T. n.49/2018)

Il sottoscritto direttore dei lavori sulla base di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli: 106 c.2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e 8 comma 2 del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49, redige la seguente relazione per esplicitare i motivi che comportano la necessità di redigere una perizia di variante.

Precisando che, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 comma 1 lett.c) p.2 le modifiche apportate non alterano la natura generale del contratto, nel corso dei lavori si sono riscontrate le seguenti "ragioni di fatto" (e/o di diritto) determinano le seguenti modifiche:

a)-(Demolizioni: che passano da € 6.112,54 (di progetto) ad € 14.790,61 (di variante);

a.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Nello scavare si è constatato la presenza di una fondazione del muro di recinzione più grande di quella previste in progetto;

a.2-modifica:

(descrivere)

a.3-spesa: [X]-aumento € 6.886,53; []-diminuzione € __. __. __;

b)-(Scavi: che passano da € 26.478,45 (di progetto) ad € 16.605,94 (di variante)

b.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Nel corso dei lavori si è scavato meno rispetto al progetto prevedendo, con la proposta di variante la realizzazione di muri in c.a. per il contenimento del terreno e prevedendo a quota diversa i due blocchi loculi;

b.2-modifica:

(descrivere)

b.3-spesa: []-aumento € __. __. __; [X]-diminuzione € 9.872,51;

c)-(Ponteggi: che passano da € 5.117,43 (di progetto) ad € 10.577,62 (di variante)

c.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere al montaggio e rimontaggio del ponteggio nel realizzare i blocchi loculi perché prima si è realizzato i muri perimetrali e poi i blocchi loculi interni.

c.2-modifica:

(descrivere)

c.3-spesa: [X]-aumento € 5.460,19; []-diminuzione € __. __. __;

d)-(Opere in c.a.: che passano da € 257.566,00 (di progetto) ad € 277.261,48 (di variante)

d.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Le opere in c.a. che sono oggetto di aumento sono i muri in c.a. interni necessari per la sistemazione interna.

d.2-modifica:

(descrivere)

d.3-spesa: [X]-aumento € 19.695,48; []-diminuzione € __. __. __;

e)-(Pavimenti e rivestimenti: che passano da € 33.215,42 (di progetto) ad € 56.774,96 (di variante)

e.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Si propone, in quanto ritenuto opportuno, realizzare la pavimentazione interna al porticato (loggato) dei nuovi loculi e all'interno della cappelle visto che nel progetto approvato non erano previsti. Si propone di cambiare tipo di pietra del tipo marmo di Trani con il travertino. Inoltre si propone l'inserimento del nuovo prezzo della posa della faccia vista dei mattoncini della cappelline.

e.2-modifica:

(descrivere)

e.3-spesa: [X]-aumento € 23.559,55; []-diminuzione € __. __. __;

f)-(Coperture: che passano da € 23.559,55 (di progetto) ad € 28.839,69 (di variante)

f.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Si reputa opportuno procedere alla modifica delle pendenze della falde di copertura delle cappelline per meglio adattarla a quelle esistenti in aderenza.

f.2-modifica:

(descrivere)

f.3-spesa: [X]-aumento € 2.244,23; []-diminuzione € __. __. __;

g)-(Infissi: che passano da € 12.231,61 (di progetto) ad € 12.231,62 (di variante)

g.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

non è stato necessario apportare nessuna modifica agli infissi delle cappelline.

g.2-modifica: invariate

(descrivere)

g.3-spesa: []-aumento € __, __, __; []-diminuzione € __, __, __;

h)-(Impianto elettrico: che passano da € 13.033,57 (di progetto) ad € 8.944,05 (di variante)

h.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Si reputa conveniente razionalizzare e semplificare il nuovo impianto elettrico

h.2-modifica:

(descrivere)

h.3-spesa: []-aumento € __, __, __; [X]-diminuzione € 4.056,52;

i)-(Regimentazione acque piovane: che passano da € 2.332,79 (di progetto) ad € 7.099,86 (di variante)

i.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Nel prevedere un aumento dei percorsi carrabili si rende necessario anche prevedere un aumento della rete di raccolta delle acque superficiali.

i.2-modifica:

(descrivere)

i.3-spesa: [X]-aumento € 4.801,44; []-diminuzione € __, __, __;

j)-(Strade e vialetti: che passano da € 5.669,12 (di progetto) ad € 10.470,56 (di variante)

j.1-ragione di fatto (cfr.paragrafo 6 lett.1) Linee Guida n.3):

Si propone di aumentare i percorsi carrabili per raggiungere agevolmente i nuovi blocchi loculi.

j.2-modifica:

(descrivere)

j.3-spesa: [X]-aumento € 4.801,44; []-diminuzione € __, __, __;

b)-Dichiarazione circa la non sostanzialità delle modifiche:

(art.106 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), dichiara, che le stesse, non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, in quanto:

a) le modifiche, non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) le modifiche non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) le modifiche non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

c)-Motivi e dichiarazione che le modifiche non alterano la natura generale del contratto:

(art.106 comma 1 lett.c), n.2 e 4 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

c.1-motivi:

Le modifiche proposte al progetto non alterano la natura generale del contratto ma migliorano l'opera.

c.2-dichiarazione:

(descrivere)

d)-Motivi per cui i lavori di varianti non derivano da errore e/o omissione di progettazione:

(art.106 commi 9 e 10 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Tali modifiche non derivano da errori o omissioni di progettazione.

Il sottoscritto direttore dei lavori, tenuto conto delle "modifiche" come descritte alla precedente lett.a), stesse, non derivano da errore e/o omissione di progettazione, in quanto:

dichiara, che le stesse, non derivano da errore e/o omissione di progettazione, in quanto:

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

e)-Indicazione circa il rispetto dei limiti di importo di cui all'art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018:

(art.106 comma 12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e art.8 comma 4 D.M.I.T. n.49/2018)

Le "modifiche" di cui alla precedente lett. a), determinano un'aumento (€ 47.822,61) contrattuale (€370.093,24) pari al 14,839% e quindi:

-al di sotto del valore (15%) di cui all'art.106 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo (€ 322.270,63) del contratto di appalto Rep.309 del 17.09.2018;

-determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n.49/2018;

-la sottoscrizione di apposito "atto di sottomissione" dell'importo di € 47.822,61;

(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

(omissis)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali **ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro.** In caso di più modifiche successive, il valore è

accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati **(o di offerenti - n.d.r.)** diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

(omissis)

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(omissis)

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

(omissis)

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13."

DATO ATTO:

-che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Le modifiche proposte al progetto non alterano la natura generale del contratto ma migliorano l'opera.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, ing. Gianluigi Capriotti, in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti,

alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in

quanto:

"Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 47.822,61) pari al 14,839% dell' importo contrattuale di euro 322.270,63 e quindi:

- Al di sotto del valore (15%) di cui all' art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell' importo di euro 322.270,63 del contratto di appalto n. 309 del 17.09.2019 pari ad euro 64.454,13.
- Determinano l' applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018;
- La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell' importo di euro 47.822,61.

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell'14,839%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

-che l'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49, testualmente dispone:

4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente

riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

TENUTO CONTO:

-che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che la spesa di € 507.159,37 è reperita:

-fino alla concorrenza di € 408.168,91 tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e mini-capelline;

-per la restante somma di € 99.088,57 mediante utilizzo di avanzo di amministrazione;

DATO ATTO:

-che dalla "variante suppletiva n.1", scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.10 del 02.02.2018>, pari ad € 44.931,61;

-che, si ritiene opportuno e necessario utilizzare la detta somma di € 44.931,61 per le sistemazioni interne, all'ampliamento del cimitero, come da "Planimetria sistemazione spazi esterni - Tav.n.1.6.v1";

RITENUTO:

-opportuno e necessario attivare apposita progettazione, finalizzata alla realizzazione della "Sistemazione spazi esterni inerente i lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest"

VISTO:

-L'art.5-Indirizzo politico e gestionale: distinzioni- del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01)-PRENDERE ATTO:

-che il d.ll.Ing. Gianluigi Capriotti, con "(...)verbale di consegna lavori in via d'urgenza", acclarato al protocollo comunale al n.6116 del 13.07.2018, debitamente sottoscritto dall'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), in data 09.07.2018 disponeva la "consegna lavori in via d'urgenza;

-che con contratto d'appalto rep.309 del 17.09.2018, i "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", venivano affidati all'operatore economico EDIL FAB SRL di Arezzo (AR)-P.I.02731570616, per l'importo contrattuale di € 322.270,63 (di cui € 310.001,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,857% su € 396.710,22 ed € 12.269,36 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta) oltre IVA di legge;

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2655 del 27.03.2019, il D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti, trasmetteva "Perizia suppletiva e di variante", relativa ai lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 507.159,37, di cui € 370.093,24 per lavori al netto del ribasso del 21,857% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso;

03)-PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione tecnica descrittiva - All. A.v1";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

05)-DARE ATTO che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Le modifiche proposte al progetto non alterano la natura generale del contratto ma migliorano l'opera.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, ing. Gianluigi Capriotti, in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

"Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 47.822,61) pari al 14,839% dell'importo contrattuale di euro 322.270,63 e quindi:

- Al di sotto del valore (15%) di cui all' art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo di euro 322.270,63 del contratto di appalto n. 309 del 17.09.2019 pari ad euro 64.454,13.
- Determinano l' applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018;
- La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell' importo di euro 47.822,61.

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell'14,839%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di "variante suppletiva n.1", redatta dal D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti, dell'importo complessivo di € 507.159,37, di cui € 370.093,24 per lavori al netto del ribasso del 21,857% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

-Documento progettuali non oggetto di modifica.....All. 0.v1;
-Relazione tecnica descrittiva.....All.n.A.v1;

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

(artt.33 co.1 lett.b) e 35 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Relazione sulle strutture.....All.n.D.v1;
-Relazione tecnica delle opere architettoniche.....All.n.G.v1;
-Relazione tecnica degli impianti.....All.n.H.v1;
-Relazione sulle interferenze.....All.n.Ja.v1;
(lavori spostamento palo ENEL)
-Tavola interferenze.....Tav.n.1.0-Jb;
(lavori spostamento palo ENEL)
-Relazione sulla gestione delle materie.....All.n.Ia.v1;
-Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.....All.n.Ib.v1;

ELABORATI GRAFICI

(artt.33 co.1 lett.c) e 36 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Inquadramento territoriale-Stralcio PRG.....Tav.n.1.1.v1;
-Planimetria generale ed ipotesi progettuale.....Tav.n.1.2.v1;
-Planimetria d'insieme-Piano quotato.....Tav.n.1.3.v1;
-Planimetria d'insieme-Sistemazione interna.....Tav.n.1.5.v1;
-Planimetria sistemazione spazi esterni e particolari costruttivi.....Tav.n.1.6.v1;
-Planimetria sistemazione spazi esterni-Regimentazione
Acque meteoriche e relativi particolari costruttivi.....Tav.n.1.6a.v1;
-Piante, Prospetti, Sezioni e Part. Costruttivi Blocco
Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.1.v1;
-Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Blocco Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.3.v1;
-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrut.Blocco Loculi n.2....Tav.n.3.1.v1;
-Schemi funzionali e dimens.impianto elettrico e idraulico
Blocco Loculi n.2.....Tav.n.3.3.v1;
-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrutt. Cappelline.....Tav.n.4.1.v1;
-Elaborati strutturali Cappelline.....Tav.n.4.2.v1;
-Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Cappelline.....Tav.n.4.3.v1;

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

(artt.33 co.1 lett.d) e 37 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Calcolo impianto elettrico.....All.n.Ma.v1;
-Calcoli impianto idrico.....All.n.Mb.v1;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

(art.33 co.1 lett.e) e 38 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Piano di manutenzione dell'opera.....All.n.N.v1;

CRONOPROGRAMMA

(art.33 co.1 lett.h) e 40 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Cronoprogramma dei lavori.....All.n.O.v1;

ELENCO PREZZI UNITARI

(art.33 co.1 lett.i) e 41 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Verbale concordamento nuovi prezzi unitari.....All.n.Pa.a.v1;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

(art.33 co.1 lett.g) e 42 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Computo metrico estimativo.....All.n.Pb.v1;

-Quadro comparativi di raffronto.....All.n.Pb.a.v1;

-Quadro economico.....All.n.Pc.v1;

-Quadro economico di confronto.....All. n.Pc.a.v1;

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art.33 co.1 lett.l) e 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Atto di sottomissione.....All.n.Qa.a.v1;

STUDIO DELLA VIBILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI (...)

(art.15 co.9 lett.A)del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art.33 co.1 lett.f) e 39 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

COSTI DELLA MANODOPERA

(art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

-Quadro di incidenza manodopera.....All.n.Sd.v1;

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

(art.33 co.1 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Piano particellare di esproprio.....All.n.T.v1;

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(art.15 co.3 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

(art.15 commi 8,10,11,14 e 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

24 L.n.104/1992 e s.m.i.; 21 col D.PR. n.503/1996;

3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 e s.m.i.)

-Dichiarazioni del progettista.....All.n.V.v1;

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A0)-a misura.....€ 470.178,41

di cui:

A1)-Importo delle lavorazioni.....€ 293.346,58

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso.....€ 12.269,39

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera.....€ 164.562,44

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

-dedotto il ribasso del 21,857% su A1 e A3 resta...€ 357.823,85

-a sommare gli oneri della sicurezza.....€ 12.269,39

-importo contrattuale.....€ 370.093,24

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 10% € 37.009,32

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

rimborsi previa fattura € 0,00

3.I.V.A. 10% su 2 € 0,00

4.Rilievi, accertamenti e indagini € 2.150,00

5.C.I.4% e I.V.A. 22% su 4) € 473,00

6.Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

7.Imprevisti € 0,00

8.a.Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi (circa 2.760,00 mq) € 33.120,00

8.b.Spese per registrazioni, trascrizioni e
volturazioni catastali € 2.000,00

8.c.Spese per redazione piano quotato e frazionamento C.I.4% ed I.V.A. 22% compresi	€ 2.392,00	
9.Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	
10.Spese tecniche per redazione relazione geologica ecc.	€ 2.760,00	
11.Cnpaia 2% su 10)	€ 55,20	
12.Iva 22% su 10+11	€ 619,34	
13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113 comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del 2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori(€ 408.979,61)	€ 1.635,92	
14.Incentivo per il responsabile del procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 pari al 80% del 2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori (€408.979,61)	€ 6.543,67	
15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i.	€ 0,00	
16.Spese per attività di verifica e validazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016	€ 0,00	
17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 (Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)	€ 225,00	
18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 408.979,61)	€ 613,47	
19.Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
20.Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	
21.Cnpaia 4% su 20	€ 80,00	
22.Iva 22% su 20+21	€ 457,60	
	SOMMANO.	€ 92.134,52
	TOTALE	€ 462.227,76

Economie derivanti dal ribasso offerto € 44.931,61

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.10 del 02.02.2018>, pari ad € 44.931,61 **ed un aumento contrattuale di € 47.822,61** (€ 370.093,24 - € 322.270,63);

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

08) -APPROVARE l' "atto di sottomissione - All.n.Qa.a.v1, "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico EDILFAB S.r.l. di Arezzo" in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 47.822,61 (euro quarantasettemilaotocentoventidue/61) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto
del 21,857% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 370.093,24

A dedurre importo contratto principale al netto
del 21,857% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 322.270,63

Restano € 47.822,61

09) -DARE ATTO:

-che la spesa di € 507.159,37 è reperita:

-fino alla concorrenza di € 408.168,91 tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e mini-capelline;

-per la restante somma di € 99.088,57 mediante utilizzo di avanzo di amministrazione;

10) -IMPUTARE la spesa di € 507.159,37:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	1	12.09-2.02.01. 09.015	2734	Ampliamento cimitero civico da autofinanziamento	€408.168,91	Autofinanziamento

	1	12.09-2.02.01. 09.015	2736	Ampliamento cimitero da avanzo amm.ne	civico utilizzo	€ 99.088,57	Avanzo amm.ne
--	---	--------------------------	------	---	--------------------	-------------	------------------

entrambi, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

11) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 *(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)* comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

12) -DARE ATTO che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DEMANDARE, per quanto di competenza, l'ing. Gianluigi Capriotti, alla predisposizione di apposita progettazione, finalizzata alla "Sistemazione spazi esterni inerente i lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest".

14) -DARE ATTO che relativamente alle tavole interessate dalla modifica contrattuale, ed aggiornate al piano quotato (cfr. Tav. n.1.3.v1), contenenti una diversa collocazione dei blocchi nn.4,5 e 6 del "Piano regolatore cimiteriale" approvato con D.C.C. n.18 del 29.06.2012 sono solo indicative e la relativa variante al Piano regolatore cimiteriale" verrà valutata con successivo e separato atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom.Carlo Trobbiani

LA GIUNTA COMUNALE

[] -Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[] -Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[] -Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X] -Il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica:

"Favorevole, per quanto di competenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.e art.8 del D.P.R. n.49/2018, tenuto conto delle motivazioni esplicitate dal D.LL. nella "Relazione tecnica descrittiva" di variante".

[] -Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[] -Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[] -Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X] -Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

"Nei limiti dei fondi disponibili":

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

01) -PRENDERE ATTO:

-che il d.lla. Ing. Gianluigi Capriotti, con "(...)verbale di consegna lavori in via d'urgenza", acclarato al protocollo comunale al n.6116 del 13.07.2018, debitamente

sottoscritto dall'operatore economico affidatario, Impresa EDIL FAB SRL di Arezzo (AR), in data 09.07.2018 disponeva la "consegna lavori in via d'urgenza;

-che con contratto d'appalto rep.309 del 17.09.2018, i "Lavori di ampliamento civico cimitero di Marsia (Capoluogo), consistente nella realizzazione blocchi loculi ed ossari, area sud-est, e di n.9 mini-cappelline angolo ovest", venivano affidati all'operatore economico EDIL FAB SRL di Arezzo (AR)-P.I.02731570616, per l'importo contrattuale di € 322.270,63 (di cui € 310.001,27 per lavori, derivante dall'applicazione del ribasso del 21,857% su € 396.710,22 ed € 12.269,36 per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d'asta) oltre IVA di legge;

02)-PRENDERE ATTO che con nota in data 27.03.2019, acclarata al protocollo comunale al n.2655 del 27.03.2019, il D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti, trasmetteva "Perizia suppletiva e di variante", relativa ai lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 507.159,37, di cui € 370.093,24 per lavori al netto del ribasso del 21,857% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso;

03)-PRENDERE ATTO in particolare della "Relazione tecnica descrittiva - All. A.v1";

04)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) commi: 2 lett.b) 3, 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

05)-DARE ATTO che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi:

a)- circa il fatto che "la modifica non altera la natura generale del contratto;" del n.2, comma 1 lett.c) soprariportato, risulta soddisfare tale condizione in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti, alla lett.C) della sopra citata "relazione":

Le modifiche proposte al progetto non alterano la natura generale del contratto ma migliorano l'opera.

b)- per quanto sopra riportato, non appare essere conseguente ad "errori o omissioni di progettazione" di cui al comma 10, da parte del progettista, ing. Gianluigi Capriotti, in quanto, come riportato dal d.ll., ing. Gianluigi Capriotti, alla lett.D) della sopra citata "relazione":

a)-confermano la sufficiente valutazione dello stato di fatto;

b)-escludono la non corretta applicazione della normativa tecnica (cfr.art.15 comma 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.);

d)-non determinano il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;

e)-non evidenziano la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali;

e pertanto:

-le stesse, non pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al contrario tendono a migliorare la stessa e la relativa utilizzazione da parte degli utenti;

c)- circa il rispetto del comma 2 lett.b), come sopra riportato, dove "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro." risulta soddisfare tale condizione in quanto:

"Le modifiche di cui alla precedente lettera a) determinano un aumento (€ 47.822,61) pari al 14,839% dell'importo contrattuale di euro 322.270,63 e quindi:

- Al di sotto del valore (15%) di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Con prestazioni inferiori del quinto (20%) dell'importo di euro 322.270,63 del contratto di appalto n. 309 del 17.09.2019 pari ad euro 64.454,13.

- Determinano l'applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 8 comma 4 del D.M.I.T. n. 49/2018;

- La sottoscrizione di apposito atto di sottomissione dell'importo di euro 47.822,61.

(cfr. lett.E) della sopra citata "relazione")

d)- rientra nelle condizioni di cui al comma 12, il quale dispone che: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto." in quanto: Il progetto di variante così prodotto, risulta, rispetto al progetto originario, in aumento dell'14,839%, inferiore ad un "quinto dell'importo del contratto" e di conseguenza soggetto alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4, primo periodo del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

06)-APPROVARE, tenuto conto di quanto riportato ai precedenti punti 04) e 05), la perizia di "variante suppletiva n.1", redatta dal D.LL. Ing. Gianluigi Capriotti,

dell'importo complessivo di € 507.159,37, di cui € 370.093,24 per lavori al netto del ribasso del 21,857% comprensivi del costo della sicurezza, € 10.183,02, non soggetti a ribasso, composta dai seguenti elaborati:

-Documento progettuali non oggetto di modifica.....All. 0.v1;
-Relazione tecnica descrittiva.....All.n.A.v1;

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE

(artt.33 co.1 lett.b) e 35 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Relazione sulle strutture.....All.n.D.v1;
-Relazione tecnica delle opere architettoniche.....All.n.G.v1;
-Relazione tecnica degli impianti.....All.n.H.v1;
-Relazione sulle interferenze.....All.n.Ja.v1;
(lavori spostamento palo ENEL)
-Tavola interferenze.....Tav.n.1.0-Jb;
(lavori spostamento palo ENEL)
-Relazione sulla gestione delle materie.....All.n.Ia.v1;
-Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.....All.n.Ib.v1;

ELABORATI GRAFICI

(artt.33 co.1 lett.c) e 36 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Inquadramento territoriale-Stralcio PRG.....Tav.n.1.1.v1;
-Planimetria generale ed ipotesi progettuale.....Tav.n.1.2.v1;
-Planimetria d'insieme-Piano quotato.....Tav.n.1.3.v1;
-Planimetria d'insieme-Sistemazione interna.....Tav.n.1.5.v1;
-Planimetria sistemazione spazi esterni e particolari
costruttivi.....Tav.n.1.6.v1;
-Planimetria sistemazione spazi esterni-Regimentazione
Acque meteoriche e relativi particolari costruttivi.....Tav.n.1.6a.v1;
-Piante, Prospetti, Sezioni e Part. Costruttivi Blocco
Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.1.v1;
-Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Blocco Loculi n.1 e Ossari.....Tav.n.2.3.v1;
-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrut. Blocco Loculi n.2....Tav.n.3.1.v1;
-Schemi funzionali e dimens. impianto elettrico e idraulico
Blocco Loculi n.2.....Tav.n.3.3.v1;
-Piante, Prosp., Sez. e Part. Costrutt. Cappelline.....Tav.n.4.1.v1;
-Elaborati strutturali Cappelline.....Tav.n.4.2.v1;
-Schemi funzionali e dimensionamento impianto
elettrico e idraulico Cappelline.....Tav.n.4.3.v1;

CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

(artt.33 co.1 lett.d) e 37 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Calcolo impianto elettrico.....All.n.Ma.v1;
-Calcoli impianto idrico.....All.n.Mb.v1;

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

(art.33 co.1 lett.e) e 38 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Piano di manutenzione dell'opera.....All.n.N.v1;

CRONOPROGRAMMA

(art.33 co.1 lett.h) e 40 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Cronoprogramma dei lavori.....All.n.O.v1;

ELENCO PREZZI UNITARI

(art.33 co.1 lett.i) e 41 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Verbale concordamento nuovi prezzi unitari.....All.n.Pa.a.v1;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

(art.33 co.1 lett.g) e 42 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Computo metrico estimativo.....All.n.Pb.v1;
-Quadro comparativi di raffronto.....All.n.Pb.a.v1;
-Quadro economico.....All.n.Pc.v1;
-Quadro economico di confronto.....All. n.Pc.a.v1;

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art.33 co.1 lett.l) e 43 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Atto di sottomissione.....All.n.Qa.a.v1;

STUDIO DELLA VIBILITA' DI ACCESSO AI CANTIERI (...)

(art.15 co.9 lett.A)del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

(art.33 co.1 lett.f) e 39 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

COSTI DELLA MANODOPERA

(art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

-Quadro di incidenza manodopera.....All.n.Sd.v1;

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

(art.33 co.1 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

-Piano particellare di esproprio.....All.n.T.v1;

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

(art.15 co.3 lett.m) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.)

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA

(art.15 commi 8,10,11,14 e 15 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

24 L.n.104/1992 e s.m.i.; 21 col1 D.PR. n.503/1996;

3 e 4 del D.P.R. n.151/2011 e s.m.i.)

-Dichiarazioni del progettista.....All.n.V.v1;

e con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI:

A0)-a misura.....€ 470.178,41

di cui:

A1)-Importo delle lavorazioni.....€ 293.346,58

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso.....€ 12.269,39

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

A3)-Importi per manodopera.....€ 164.562,44

(art.23 co.16 penultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

-dedotto il ribasso del 21,857% su A1 e A3 resta...€ 357.823,85

-a sommare gli oneri della sicurezza.....€ 12.269,39

-importo contrattuale.....€ 370.093,24

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

1. I.V.A. lavori 10% € 37.009,32

2. Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i

rimborsi previa fattura € 0,00

3.I.V.A. 10% su 2 € 0,00

4.Rilievi, accertamenti e indagini € 2.150,00

5.C.I.4% e I.V.A. 22% su 4) € 473,00

6.Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

7.Imprevisti € 0,00

8.a.Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi (circa 2.760,00 mq) € 33.120,00

8.b.Spese per registrazioni, trascrizioni e
volturazioni catastali € 2.000,00

8.c.Spese per redazione piano quotato e frazionamento
C.I.4% ed I.V.A. 22% compresi € 2.392,00

9.Accantonamento di cui all'art. 133,
commi 3 e 4, del codice € 0,00

10.Spese tecniche per redazione
relazione geologica ecc. € 2.760,00

11.Cnpaia 2% su 10) € 55,20

12.Iva 22% su 10+11 € 619,34

13.Fondo per l'innovazione di cui all'art.113
comma 3 del D.Lgs.50/2016 pari al 20% del
2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori(€ 408.979,61) € 1.635,92

14.Incentivo per il responsabile del procedimento
di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016
pari al 80% del 2% (€ 8.179,59)dell'importo lavori
(€408.979,61) € 6.543,67

15.Spesa di cui all'art. 92 comma 7-bis del
D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. € 0,00

16.Spese per attività di verifica e validazione
di cui all'articolo 26 del D.Lgs.n.50/2016 € 0,00

17.Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi
dell'art.1 comma 67 della L.266/2005 € 225,00
(Delibera ANAC n.163 del 22.12.2015)

18.Contributo SAUAPAP art.9 convenz.n.6/AC
del 03.11.2015 (0,15% di € 408.979,61) € 613,47

19.Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche € 0,00

20.Spese per accertamenti di laboratorio e
Verifiche tecniche previste dal capitolato
Speciale d'appalto, collaudo tecnico
Amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	
21.Cnpaia 4% su 20	€ 80,00	
22.Iva 22% su 20+21	€ 457,60	
	SOMMANO.	€ 92.134,52
	TOTALE	€ 462.227,76

Economie derivanti dal ribasso offerto € 44.931,61

da cui scaturisce una economia, rispetto all'importo originario di progetto, <approvato con D.G.C. n.10 del 02.02.2018>, pari ad € 44.931,61 **ed un aumento contrattuale di € 47.822,61** (€ 370.093,24 - € 322.270,63);

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.8 comma 4 del D.M.I.T.07.03.2018, n.49;

08) -APPROVARE l' "atto di sottomissione - All.n.Qa.a.v1, "sottoscritto" dall'affidatario-operatore economico EDILFAB S.r.l. di Arezzo" in segno di accettazione", dell'importo pari ad € 47.822,61 (euro quarantasettemilaottocentoventidue/61) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto

del 21,857% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 370.093,24

A dedurre importo contratto principale al netto

del 21,857% e comprensivo degli oneri della sicurezza € 322.270,63

Restano € 47.822,61

09) -DARE ATTO:

-che la spesa di € 507.159,37 è reperita:

-fino alla concorrenza di € 408.168,91 tramite "autofinanziamento" dei soggetti richiedenti le concessioni di acquisto dei loculi, ossari e mini-capelline;

-per la restante somma di € 99.088,57 mediante utilizzo di avanzo di amministrazione;

10) -IMPUTARE la spesa di € 507.159,37:

Importo	Tit	Codice	Cap.	Descrizione	Prev.iniz. CO 2019	Note
	1	12.09-2.02.01.09.015	2734	Ampliamento cimitero da autofinanziamento	€408.168,91	Autofinanziamento
	1	12.09-2.02.01.09.015	2736	Ampliamento cimitero da utilizzo avanzo amm.ne	€ 99.088,57	Avanzo amm.ne

entrambi, del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

11) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) comma 14 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

12) -DARE ATTO che la "variante suppletiva n.1" di che trattasi, per le finalità di cui al comma 14 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non appare soggetta alle disposizioni di cui al primo periodo in quanto non trattasi di "varianti in corso d'opera", di cui al comma 1, lett.c)n.1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

13) -DEMANDARE, per quanto di competenza, l'ing. Gianluigi Capriotti, alla predisposizione di apposita progettazione, finalizzata alla "Sistemazione spazi esterni inerente i lavori di ampliamento cimitero di Marsia, capoluogo, consistente nella realizzazione blocchi loculi e ossari area sud-est e n.9 mini-cappelline angolo ovest";

14) -DARE ATTO che relativamente alle tavole interessate dalla modifica contrattuale, ed aggiornate al piano quotato (cfr. Tav. n.1.3.v1), contenenti una diversa collocazione dei blocchi nn.4,5 e 6 del "Piano regolatore cimiteriale" approvato con D.C.C. n.18 del 29.06.2012 sono solo indicative e la relativa variante al Piano regolatore cimiteriale" verrà valutata con successivo e separato atto.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma

4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/200.